Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 23 settembre 1981 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 agosto 1981.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, in Padova.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 17 ottobre 1980 e 5 giugno 1981;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 9, punti 2) 7), 12), 13), 14), 15), 17) e 18); 14, comma quarto; 19 comma primo; 20; 21, lettera *n*); 24, ultimo comma, 27; 42; 45, comma terzo; 46; 49, ultimo comma; 54, lettera *e*), dello statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 9. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle dipendenze, nonché dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

(*Omissis*).

7) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai consiglieri ed ai componenti i comitati di sconto e sul compenso del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

(*Omissis*).

12) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonché di servizi di cassa che comportano l'obbligo di anticipazioni, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

13) sulle vendite e sugli acquisti di immobili, nonché sulle locazioni attive e passive con canone annuale superiore allo 0,02 % del patrimonio o durata superiore a quella minima prevista dalle leggi vigenti;

14) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superiore allo 0,5 % del patrimonio, salvo quanto previsto dall'art. 21, lettera *n*);

15) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti.

Possono peraltro essere delegati, ai sensi del punto 6) del presente articolo, i poteri per deliberare il frazionamento del credito e dell'ipoteca tra le singole unità immobiliari ipotecate a condizione che non venga alterato il rapporto originario tra credito e garanzia.

Possono essere altresì delegati i poteri per deliberare la riduzione delle ipoteche e/o la restrizione dei beni ipotecati qualora l'importo residuo del credito della Cassa non ecceda l'ammontare che sarà annualmente stabilito dal consiglio e sempre a condizione che non vengano modificate le iniziali proporzioni tra crediti e garanzie;

(*Omissis*).

17) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore allo 0,02 % del patrimonio;

18) sull'eventuale designazione o nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali di società; consorzi ed enti al cui capitale la Cassa partecipa e in quegli altri istituti, società, consorzi ed enti a cui è chiamata a provvedere.

Art. 14, quarto comma. — Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza e quando non sia possibile convocare il comitato di presidenza, il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio di amministrazione.

Art. 19 primo comma. — Al presidente, ai vice presidenti, ai consiglieri ed ai componenti i comitati di sconto si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze degli organi di cui fanno parte e di eventuali commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza. Per il presidente ed i vice presidenti l'ammontare della medaglia sarà fissato dal Ministro del tesoro; per i consiglieri ed i componenti i comitati di sconto dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie in genere.

Art. 20. — Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonché con i doveri e le responsablità stabiliti dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Di essi, uno è nominato di comune accordo dalle giunte comunali di Padova e Rovigo e due dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie.

Quando le giunte comunali cui spetta la nomina non vi provvedano entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata ai prefetti delle province di Padova e Rovigo i quali provvederanno di comune concerto.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili e confermabili.

Essi devono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni dei consigli di sede e dei comitati di sconto.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro verbali.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o a cinque riunioni consecutive del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.
Il sindaco dichiarato decaduto, non può essere nominato nel triennio successivo.
I sindaci nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi causa restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanerci i loro predecessori.
Ai sindaci spetta, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato, un compenso da determinarsi dal consiglio di amministrazione, tenendo presente le disposizioni vigenti in materia.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Art. 21. — Il direttore generale:

(*Omissis*).

n) nei limiti fissati dall'art. 9, punto 14) ed oltre detti limiti, nei casi d'urgenza, autorizza le necessarie azioni giudiziarie, cautelative ed esecutive, nonché i relativi atti conservativi per la tutela ed il recupero dei crediti della Cassa.
Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione alla prima riunione.

(*Omissis*).

Art 24, ultimo comma. — Inoltre al direttore di sede sono riservati i compiti previsti dall'art. 17. In caso di assenza o impedimento del direttore di sede le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore.

Art. 27. — Il preposto a ciascuna dipendenza è designato dal direttore generale, salvo quanto stabilito dall'art. 21, lettera *l*), ed è responsabile del regolare funzionamento della dipendenza stessa.
Egli ha la rappresentanza della dipendenza nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

Art. 42. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonché di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli Istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonché ad enti creati o promossi dallo Stato e dalla regione, o ai quali lo Stato o la regione commettano particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali e regionali, nonché contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), sui mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, la regione, le province, i comuni e le opere pie, purché si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, dalla regione, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi o convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purché i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*);

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni nei limiti di legge alla regione, a province, a comuni ed agli enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 43 e 44, nonché dell'art. 52, lettera *g*), salvo deroga dell'organo di vigilanza;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

s) deposito in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di prima categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione secondo le modalità e le leggi vigenti;

z) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 45, terzo comma. — Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore a dodici mesi, ma possono essere rinnovate.

Art. 46. — La scadenza dei buoni ordinari del tesoro e delle cedole di cui alla lettera *m*) dell'art. 42 non dovrà essere superiore a dodici mesi.
La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.
Possono però ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 42 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.
Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 49, ultimo comma. — Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) e *o*) del ripetuto art. 42 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 54. — La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 43 e 44.

Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

(*Omissis*).

* * *

A seguito dell'abrogazione della previsione indicata alla lettera *g*) dell'attuale testo dell'art. 42, i riferimenti contenuti nei sotto menzionati articoli sono modificati come segue:

art. 45, commi secondo e quarto: l'indicazione della lettera *m*) è sostituita con *l*);

articoli 49, comma secondo e 52, comma primo, lettera *b*): l'indicazione della lettera *g*) è soppressa;

art. 49, commi terzo e quarto: l'indicazione della lettera *i*) è sostituita con *h*);

art. 52, comma primo, lettera *e*): l'indicazione della lettera *l*) è sostituita con *i*).

(5462)

DECRETO 8 settembre 1981.

Autorizzazione alla Banca popolare agricola di Lonigo ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio all'intero territorio ove la banca medesima risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare agricola di Lonigo;

Visto il decreto con il quale la suddetta azienda di credito è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge n. 1509/1927;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'idoneità della Banca medesima all'esercizio di detta particolare attività creditizia in conformità della delibera del 29 dicembre 1977;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare agricola di Lonigo a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso decreto-legge e dal relativo regolamento, è estesa all'intero territorio ove l'Azienda stessa risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario. L'autorizzazione deve intendersi adeguata automaticamente anche alle future variazioni di quest'ultimo ambito territoriale, previo accertamento, da parte della Banca d'Italia dell'idoneità dell'Azienda interessata all'esercizio della particolare attività creditizia nella più ampia sfera territoriale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(5426)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 aprile 1981.

Autorizzazione alla società Guardian Royal Exchange Assurance Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica la riassicurazione nei rami per i quali è già stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dirette.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295;

Visti i decreti ministeriali in data 17 luglio 1950 e 24 luglio 1961 con i quali la società Guardian Royal Exchange Assurance Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami trasporti, furti, incendio, cristalli, malattie e responsabilità civile terzi;

Vista la domanda della società Guardian Royal Exchange Assurance Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio della riassicurazione nei rami per i quali è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dirette;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva delle assicurazioni private nella seduta del 1° ottobre 1980;

Decreta:

La società Guardian Royal Exchange Assurance Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica la riassicurazione nei rami per i quali è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dirette.

Roma, addì 30 aprile 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(5602)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di economia e commercio:

politica economica e finanziaria.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

1) chimica e microscopia clinica;
2) malattie infettive;
3) neurofisiopatologia.

Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali:

economia politica;
analisi economica.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia neonatale.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5510)

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 10 luglio 1981, n. 499, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'Istituto federale di credito agrario per la Toscana la donazione di L. 3.000.000 da destinare all'acquisto di macchine agricole per l'azienda sperimentale « Monna Giovannella » della facoltà di agraria di detta Università.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 11 luglio 1981, n. 500, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla società Merck Sharp & Dohme (Italia) la donazione della somma di 10.000 dollari da destinare all'attività di ricerca della cattedra di farmacologia clinica del predetto Ateneo.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 11 luglio 1981, n. 501, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dai condomini dello stabile di via Zandonsi n. 1, Firenze, la donazione, in memoria del sig. F. Rossi, della somma di L. 100.000, da destinare ad incremento dell'attività di ricerca scientifica presso l'istituto di radiologia del predetto Ateneo.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 7 agosto 1981, n. 584, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da persone che hanno voluto mantenere l'incognito la donazione della somma di L. 3.500.000, da destinare ad incremento della ricerca scientifica nella clinica pediatrica seconda della predetta Università.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 7 agosto 1981, n. 586, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'Associazione italiana per l'analisi delle sollecitazioni la donazione di una fotocopiatrice Nasha 1215 del valore di L. 150.000, da destinare all'istituto di ingegneria meccanica della facoltà di ingegneria della predetta Università.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 7 agosto 1981, n. 585, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla regione Toscana la donazione di L. 10.000.000 da destinare quale contributo alle spese sostenute per il corso di formazione per uditori giudiziari organizzato dalla facoltà di giurisprudenza di detta Università.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 11 agosto 1981, n. 614, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'American International League of Florence la donazione di L. 7.282.000, da destinare per l'acquisto di apparecchiature scientifiche per la clinica pediatrica II della predetta Università.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 11 agosto 1981, n. 615, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal comune di Firenze la donazione di L. 2.550.000, quale contributo per la manifestazione « Il ladro e l'inventore » tenuta a cura della cattedra di decorazione dell'istituto di storia dell'architettura e restauro della predetta Università.

(5501)

Rettifica al decreto ministeriale 5 febbraio 1981 concernente la determinazione delle indennità di carica e delle medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni collegiali, da corrispondere agli organi statutari del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1981 il decreto ministeriale 5 febbraio 1981, concernente la determinazione delle indennità di carica e delle medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni collegiali, da corrispondere agli organi statutari del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano, è stato revocato per quanto riguarda le determinazioni delle indennità di carica e delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai componenti il collegio dei revisori dei conti del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano.

Il decreto ministeriale sopra indicato è confermato limitatamente alla determinazione dell'indennità di carica e della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi statutari previsti per legge o per regolamento, da corrispondere al presidente e al vice presidente del predetto Museo nazionale della scienza e della tecnica.

Con apposito decreto del Presidente della Repubblica e decreto ministeriale di concerto con il Ministero del tesoro saranno, rispettivamente, determinate l'indenità di carica e la medaglia di presenza ai componenti del consiglio di amministrazione ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti.

(5473)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Bar Luigi, in Asti

Con decreto ministeriale 5 settembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 36.570.000, dovuto dalla ditta Bar Luigi è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Asti è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5511)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 184

Corso dei cambi del 18 settembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1154,050	1154,050	1153,95	1154,050	1154 —	1153,50	1153,950	1154,050	1154,050	1154,05
Dollaro canadese . . .	961 —	961 —	960 —	961 —	961,10	961,50	961,500	961 —	961 —	961 —
Marco germanico	508,950	508,950	507,70	508,950	508,15	508,90	508,900	508,950	508,950	508,95
Fiorino olandese	459,450	459,450	458,25	459,450	458,40	459,60	459,600	459,450	459,450	459,45
Franco belga	31,060	31,060	30,97	31,060	31 —	31,09	31,091	31,060	31,060	31,05
Franco francese . . .	211,900	211,900	212 —	211,900	211,45	211,60	211,600	211,900	211,900	211,90
Lira sterlina	2119 —	2119 —	2114,25	2119 —	2115,50	2119 —	2119 —	2119 —	2119 —	2119 —
Lira irlandese	1852 —	1852 —	1850 —	1852 —	1849,25	—	1850 —	1852 —	1852 —	—
Corona danese	161,500	161,500	160,80	161,500	160,95	161,55	161,550	161,500	161,500	161,50
Corona norvegese . . .	197,630	197,630	197,25	197,630	197,20	197,40	197,400	197,630	197,630	197,60
Corona svedese	209,970	209,970	209,50	209,970	209,75	210,10	210,100	209,970	209,970	209,95
Franco svizzero	594,520	594,520	592,25	594,520	592 —	594,10	594,100	594,520	594,520	594,50
Scellino austriaco . .	72,560	72,560	72,35	72,560	72,33	72,55	72,540	72,560	72,560	72,55
Escudo portoghese . .	17,800	17,800	17,65	17,800	17,80	17,80	17,850	17,800	17,800	17,80
Peseta spagnola . . .	12,360	12,360	12,42	12,360	12,30	12,35	12,358	12,360	12,360	12,36
Yen giapponese . . .	5,098	5,098	5,10	5,098	5,10	5,04	5,100	5,098	5,098	5 —

Media dei titoli del 18 settembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,425
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	89,775
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	83,925
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	80,425
» 6 % » » 1970-85 . . .	76,650
» 6 % » » 1971-86 . . .	70,525
» 6 % » » 1972-87 . . .	70,150
» 9 % » » 1975-90 . . .	70,600
» 9 % » » 1976-91 . . .	73,450
» 10 % » » 1977-92 . . .	78,050
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . .	67,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,325
» » » Ind. 1-10-1979/81 . .	99,650
» » » » 1-12-1979/81 . .	99,250
» » » » 1- 1-1980/82 . .	99,225
» » » » 1- 3-1980/82 . .	98,850
» » » » 1- 5-1979/82 . .	98,125
» » » » 1- 5-1980/82 . .	98,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82 . .	98,100
» » » » 1- 7-1979/82 . .	98,050
» » » » 1- 7-1980/82 . .	98,225
» » » » 1- 8-1980/82 . .	98,300
» » » » 1-10-1979/82 . .	97,825
» » » » 1-10-1980/82 . .	98,025
» » » » 1-12-1980/82 . .	98,150
» » » » 1- 1-1980/83 . .	97,900
» » » » 1-10-1980/83 . .	98,950
» » » » 1- 3-1981/84 .	97,625
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	92,825
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,500
» » » 12 % 1- 4-1982	95,775
» » » 15 % 1- 1-1983	94,475
» » » 12 % 1-10-1983	86,100
» » » 12 % 1- 1-1984	84,325
» » » 12 % 1- 4-1984	84,200
» » » 12 % 1-10-1984	82,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 settembre 1981

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1154 —
Dollaro canadese	961,250
Marco germanico	508,925
Fiorino olandese	459,525
Franco belga	31,075
Franco francese	211,750
Lira sterlina	2119 —
Lira irlandese	1851 —
Corona danese	161,525
Corona norvegese	197,515
Corona svedese	210,035
Franco svizzero	594,310
Scellino austriaco	72,550
Escudo portoghese	17,825
Peseta spagnola	12,359
Yen giapponese	5,099

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Preganziol e S. Cristina di Quinto, società cooperativa a responsabilità limitata, in Preganziol.

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni che in data 6 luglio 1981 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Cassa rurale ed artigiana di Preganziol e S. Cristina di Quinto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Preganziol (Treviso), disposta con decreto del Ministero del tesoro in data 5 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 15 dicembre 1979, e prorogata con decreto ministeriale 3 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 22 dicembre 1980.

(5307)

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del credito nei confronti del Monte di credito su pegno di Montella, di seconda categoria.

La Banca d'Italia ha pronunciato la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del credito nei confronti del Monte di credito su pegno di Montella (Avellino), di seconda categoria, non abilitato alla raccolta del risparmio, in relazione alla totale protratta inattività di detto Monte, che risulta essere stato soppresso nel 1950 con riassorbimento nella massa patrimoniale dell'ente fondatore, arciconfraternita SS. Sacramento di Montella (Avellino).

(5308)

Conferma del presidente e del vice presidente dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci », di seconda categoria, in Foggia.

Con provvedimento del governatore della Banca d'Italia 26 agosto 1981 il dott. Francesco Tamma ed il dott. Augusto Alberto Cicolella sono stati confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci », di seconda categoria, in Foggia, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

(5309)

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 8 settembre 1981, n. 387
Contributi unificati in agricoltura

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ritenuto che da più parti del territorio sinistrato, comprese le regioni della Basilicata e della Campania, è stata rappresentata l'assoluta difficoltà di pagamento dei contributi unificati in agricoltura comunque e da chiunque dovuti, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, dai coloni e mezzadri e rispettivi concedenti e il vivo stato di apprensione per la imminente scadenza al 10 settembre 1981 dei termini entro i quali deve avvenire il versamento della rata prevista; stanti il diffuso e profondo disagio in cui versa tutto il settore dell'agricoltura in conseguenza diretta o indiretta dei recenti fenomeni sismici;

Ritenuto che al fine di lenire i disagi sopraccennati è stata coralmente prospettata l'esigenza di far slittare almeno fino al 31 dicembre 1981 sia la rata scadente al 10 settembre sia quella del 10 novembre 1981 e che dette riscossioni hanno già formato oggetto del differimento previsto dagli articoli 10 e 11 della legge 874/80;

Ritenuto di dover provvedere con immediatezza in proposito per le ragioni accennate e per le negative ed irrimediabili ripercussioni che il mancato o ritardato intervento potrebbe ingenerare nel delicato momento con probabile incidenza sulla tranquillità sociale delle categorie interessate che faticosamente si apprestano a rimettersi in moto dopo il sisma;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 456;

Ritenuto che il previsto intervento commissariale rientra nei generali poteri del commissario straordinario previsti dall'art. 1 della citata legge n. 874/80 in quanto sicuramente finalizzato all'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980;

Coi poteri conferitigli ed in deroga ad ogni disposizione;

Dispone:

Il versamento dei contributi unificati in agricoltura comunque e da chiunque dovuti, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, dai coloni e mezzadri e rispettivi concedenti per i terreni rientranti nei territori dei comuni (delle regioni Basilicata e Campania e della provincia di Foggia) indicati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della legge 13 aprile 1981, n. 128 (che ha convertito in legge il decreto-legge 13 febbraio 1981), viene sospeso fino al 31 dicembre 1981.

La presente ordinanza ha effetto immediato e sarà notificata subito alla Direzione generale ed alle direzioni provinciali del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), alla Direzione generale dell'INPS nonche ai Ministeri interessati (agricoltura e foreste, lavoro e previdenza sociale e finanze) per quanto di rispettiva competenza anche in merito alla data e modalità di riscossione dei pagamenti ora sospesi con vive premure di aver cura che per la riscossione dei detti contributi sospesi con la presente sia accordata alla categoria interessata la massima rateizzazione possibile senza alcun onere di mora e di interessi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nei Bollettini regionali della Basilicata, Campania e Puglia nonché nel Foglio annunzi legali delle province della Campania e Basilicata.

Napoli, addì 8 settembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(5503)

Ordinanza 13 settembre 1981, n. 390. Proroga al 30 novembre 1981 dei decreti commissariali di requisizione di immobili ed occupazione temporanea d'urgenza di aree.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti i propri decreti n. 1/R modificato col n. 32/R, 5/R, 6/R, 7/R, 8/R, 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R, 15/R, 16/R, 18/R, 19/R, 20/R, 21/R, 23/R, 25/R, 26/R, 27/R, 28/R, 29/R, 30/R, 31/R, 31-*bis*/R, 33/R, 33-*bis*/R, 34/R, 36/R, 40/R, 41/R, modificato col n. 61/R, 41-*bis*/R, 42/R, 43/R, 46/R, 47/R, 54/R, 56/R, 57/R, 58/R, 60/R, 66/R e n. 1058 con i quali nei comuni di Napoli, Arzano, Castellammare di Stabia, Marigliano, Castelvolturno, Cellole, Pomigliano D'Arco, Volla, Somma Vesuviana, Villaricca, Mondragone, Nola, Brusciano, Giugliano, Capua, Casoria, Bacoli, Sessa Aurunca e Sarno è stata disposta:

a) la requisizione di immobili per il ricovero di nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del novembre 1980 nonché per la sistemazione di uffici pubblici e per l'esercizio di attività sociali, commerciali ed artigianali;

b) la requisizione e l'occupazione temporanea d'urgenza di aree necessarie all'installazione di roulottes, containers e prefabbricati per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate nonché all'esercizio di attività giudiziarie, sociali, commerciali ed artigianali;

Considerato, che, pur essendo in corso iniziative idonee, persiste la carenza di sufficienti sistemazioni alloggiative alternative, per cui si rende necessario disporre la proroga dei suindicati provvedimenti, di cui permangono tuttora i presupposti;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, prorogato dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Ordina:

Tutte le requisizioni e le occupazioni temporanee d'urgenza conseguenti ai decreti commissariali citati in premessa, sono prorogate al 30 novembre 1981.

La pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e l'affissione all'albo pretorio dei comuni interessati fa luogo di notifica ai proprietari degli immobili di cui trattasi.

I prefetti delle province di Napoli, Caserta e Salerno sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, addì 13 settembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(5532)

Ordinanza 12 settembre 1981, n. 393. Disposizioni concernenti l'assegnazione di alloggi dell'Istituto autonomo case popolari nella provincia di Avellino.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la propria ordinanza 12 gennaio 1981, n. 85;

Visto l'art. 1 della stessa, con il quale si dispone che nella regione Campania e nella provincia di Potenza della regione Basilicata è sospesa per un periodo di sei mesi la consegna degli alloggi agli aventi diritto, già assegnati o in via di assegnazione, realizzati dagli istituti autonomi case popolari con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione;

Visto l'art. 2 che dispone che i prefetti delle province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Potenza e Salerno riceveranno dai presidenti degli istituti autonomi case popolari delle dette province gli elenchi descrittivi dei numeri dei vani, località, contrade, via e numero civico degli immobili di cui all'articolo precedente e li trasmetteranno, tramite i sindaci alle commissioni di cui al successivo art. 3;

Visto l'art. 3 con il quale si dispone che gli alloggi di cui all'art. 1 della citata ordinanza saranno assegnati in uso temporaneo ai cittadini rimasti senza tetto a causa del sisma del novembre 1980;

Visto il proprio provvedimento n. 15310/A.22.1/AA.GG. del 3 luglio 1981 con il quale il termine previsto dall'ordinanza di cui trattasi è stato prorogato al 30 settembre 1981;

Considerato che nella provincia di Avellino si è venuta a creare una situazione di occupazione di fatto degli alloggi dell'Istituto autonomo case popolari da parte di senzatetto ed abusivi che occorre prontamente rimuovere predisponendo apposito programma di intervento graduale;

Visto il decreto-legge 28 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e la successiva legge 6 agosto 1981, n. 456;

Ritenuto di avvalersi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Per la provincia di Avellino, le graduatorie, sia provvisorie che definitive, degli aventi diritto all'assegnazione degli alloggi in questione dovranno essere pubblicate, come previsto dalle disposizioni vigenti, con completamento delle procedure di assegnazione, laddove siano stati espletati i relativi adempimenti conseguenti ai bandi di concorso pubblicati prima del 23 novembre 1980 e ferma restando la sospensione della consegna degli alloggi stessi.

Art. 2.

Gli istituti autonomi case popolari di concerto con i comuni interessati indicheranno gli *attuali occupanti* degli alloggi di cui trattasi, distinguendo in separati elenchi:

a) quelli aventi titolo all'assegnazione di un alloggio, in quanto inclusi nella graduatoria di cui all'art. 1;

b) quelli non aventi analogo titolo, evidenziando tra questi coloro per i quali sussiste la condizione di senzatetto a causa od in conseguenza del sisma.

Per le famiglie di cui ai punti *a*) e *b*) dovrà essere altresì precisata la composizione del nucleo familiare, l'abitazione di provenienza, nonché se questa sia stata già riattata o figuri tra quelle in via di riattazione.

Per lo svolgimento degli accertamenti suindicati, il prefetto disporrà, ove necessario in relazione alle esigenze, per l'adeguata assistenza della forza pubblica o per la eventuale partecipazione di detta forza.

Art. 3.

I sindaci dei comuni interessati confronteranno gli elenchi di cui all'articolo precedente con quelli di cui è prescritta l'elaborazione dalla nota n. 5 AA.GG. del 19 gennaio 1981 e dalla ordinanza n. 291 del 28 maggio 1981 di questo commissariato e cureranno la predisposizione da parte del comune di apposito programma per la soluzione organica del problema, relativamente alle famiglie di senza tetto non rientranti nel piano di reinsediamento in corso.

Dei risultati di tali riscontri il sindaco darà notizia all'Istituto autonomo case popolari.

Gli elenchi di cui al precedente art. 2 saranno comunicati ai sindaci e quindi affissi per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio, unitamente al programma di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

I presidenti delle due commissioni previste dalla legge n. 865/71 e decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1972, n. 1035, e dell'ordinanza n. 85 del 12 gennaio 1981, eventualmente coadiuvati da un gruppo misto nominato nell'ambito delle commissioni suddette, studieranno e suggeriranno agli istituti autonomi case popolari ed ai sindaci le possibili graduali soluzioni delle singole situazioni, tenuto anche conto del rapporto tra le unità componenti i singoli nuclei familiari e le superfici degli alloggi occupati.

Art. 5.

Gli istituti autonomi case popolari, sulla base di quanto prescritto agli articoli precedenti, effettueranno comunicazione, notificata ai capi dei singoli nuclei familiari inclusi nell'elenco di cui all'art. 2, inviata per notizia al sindaco, nella quale, evidenziata la composizione del nucleo familiare, venga fatto presente che la situazione come accertata, riguarda soltanto le persone ivi elencate e che eventuali altre persone delle quali si dovesse in prosieguo accertare la presenza in detti alloggi formerebbero oggetto di immediato sgombero.

La presente ordinanza ha effetto immediato.

Napoli, addì 12 settembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(5533)

Ordinanza 13 settembre 1981, n. 1755/NA/Conv.1. Proroga al 31 ottobre 1981 delle convenzioni alberghiere e degli atti di impegno ad alloggiare terremotati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Viste le proprie ordinanze n. 152 del 9 marzo 1981, n. 754 del 17 marzo 1981, n. 875 del 29 marzo 1981, n. 1044 del 24 aprile 1981, n. 1164 del 20 maggio 1981 e n. 1319 del 18 giugno 1981, con le quali sono stati prorogati al 30 settembre 1981 tutte le convenzioni alberghiere e gli atti d'impegno ad alloggiare i nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del 23 novembre 1980;

Considerato che, pur essendo in corso iniziative idonee, permangono tuttora difficoltà per far rientrare i suddetti nuclei familiari nelle abitazioni di origine od in altre apposite strutture abitative, per cui si rende necessario disporre una ulteriore proroga di un mese;

Viste le leggi n. 874, n. 875 del 22 dicembre 1980 e n. 456 del 6 agosto 1981, nonché in deroga ad ogni diversa disposizione;

Ordina:

Le convenzioni alberghiere e gli atti d'impegno ad alloggiare i cittadini rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del novembre 1980 sono prorogati al 31 ottobre 1981.

Napoli, addì 13 settembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(5534)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di conservatore presso il museo di zoologia dell'Università di Bologna.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 21-22 del 24-31 maggio 1979, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1978, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1978, registro n. 130, foglio n. 219, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso, per esami, ad un posto di conservatore presso il museo di zoologia dell'Università di Bologna, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1975, registro n. 76, foglio n. 64.

(5466)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di conservatore presso l'erbario annesso all'istituto dell'orto botanico dell'Università di Roma.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 21-22 del 24-31 maggio 1979, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1979, registro n. 3, foglio n. 271, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso, per esami, ad un posto di conservatore presso l'erbario annesso all'istituto dell'orto botanico dell'Università di Roma indetto con decreto ministeriale 3 settembre 1976 registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1977, registro n. 91 foglio n. 258.

(5467)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di conservatore presso l'istituto papirologico « Girolamo Vitelli » di Firenze.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 21-22 del 24-31 maggio 1979, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1979, registro n. 3, foglio n. 270, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso, per esami, ad un posto di conservatore presso l'istituto papirologico « Girolamo Vitelli » di Firenze, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1975, registro n. 76, foglio n. 64.

(5468)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventisei posti di astronomo nel ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico degli osservatori astronomici.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 50 del 13 dicembre 1979, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1979, registro n. 69, foglio n. 260, con il quale sono stati nominati i vincitori e gli idonei del concorso, per titoli ed esami, a ventisei posti di astronomo nel ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico degli osservatori astronomici, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1977, registro n. 75, foglio n. 388.

(5469)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione degli atti e della dichiarazione dei vincitori del concorso riservato, per esami, a cinquanta posti di aiuto bibliotecario principale nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

Nel Bollettino ufficiale, parte II - Atti di amministrazione n. 11-12 del 15-22 marzo 1979, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1978, registro n. 132, foglio n. 128, relativo all'approvazione degli atti e alla dichiarazione dei vincitori del concorso riservato, per esami, a cinquanta posti di aiuto bibliotecario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

(5470)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei del concorso, per esami, a trentacinque posti di coadiutore nelle segreterie universitarie per le sedi delle regioni Lombardia e Liguria.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 31-32 del 2-9 agosto 1979, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1979, registro n. 27, foglio n. 318, con il quale sono stati nominati gli idonei del concorso, per esami, a trentacinque posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie per le sedi delle regioni Lombardia e Liguria, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1975, registro n. 102, foglio n. 262.

(5471)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario igienista riservato ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 e dell'articolo 24-ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i propri decreti n. 88 del 13 febbraio 1981 e n. 392 del 12 maggio 1981, con i quali sono stati messi a concorso i posti di veterinario igienista riservati ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 e dell'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33 nelle province della regione Lombardia;

Vista la graduatoria di merito, distinta per ciascuna provincia formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con decreto n. 333 del 29 aprile 1981;

Vista la regolarità degli atti e dei verbali dei lavori concorsuali espletati il 10 giugno 1981;

Considerato che occorre procedere all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei ed alla loro conseguente nomina di vincitori dei posti da essi già occupati, dal momento che trattasi di concorsi riservati agli aventi diritto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visti i propri decreti n. 324 del 30 luglio 1980 e n. 235 del 21 aprile 1981;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei, che sono dichiarati vincitori dei posti di veterinario igienista messi a concorso:

Provincia di Brescia:

1) Lodrini Eliano, punti 65,737: Brescia;
2) Astori Alberto, punti 49,030: Brescia;
3) Bordolani Mario, punti 47,500: Brescia.

Provincia di Milano:

1) Antonini Paolo, punti 61,020: S. Stefano T.;
2) Zara Bruno, punti 58,910: Rho;
3) Colombo Luciano, punti 54,710: S. Stefano T.

Provincia di Como:

1) Gridavilla Giulio, punti 48,209: Como.

Art. 2.

I presidenti dei comitati di gestione delle unità socio-sanitarie locali n. 11, n. 41, n. 68 e n. 72 sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per quanto di loro competenza.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali delle province di Brescia, Como e Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio degli uffici veterinari provinciali e delle U.S.S.L. interessati.

Milano, addì 16 luglio 1981

Il presidente: PERUZZOTTI

(5446)

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Rho

Con decreto del Presidente della giunta regionale 1° giugno 1981, n. 194/SAN/MI/81, la commissione giudicatrice d'esame per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Rho (Milano) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito con decreto 21 settembre 1979, n. 200/SAN/MI/79, è stata così composta:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario amministrativo regionale.

Componenti:

Menini dott. Ermes, funzionario amministrativo regionale;

Pagano prof. Antonio, docente d'igiene dell'Università degli studi di Milano;

Agostoni prof. Angelo, docente di clinica medica dell'Università degli studi di Milano;

Garini dott.ssa Carla, funzionario medico della regione Lombardia;

Volpato prof. Carlo, ufficiale sanitario del comune di Milano.

Segretario:

Odderoli rag. Lorenzino, funzionario amministrativo della regione Lombardia.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo in Milano.

(5441)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1981, n. **19**.

Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 29 *del* 15 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

La presente legge disciplina l'ordinamento contabile e l'amministrazione del patrimonio delle unità sanitarie locali della regione Sardegna in conformità ai principi stabiliti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in armonia con i criteri di classificazione e di denominazione fissati per il coordinamento dei conti pubblici secondo quanto previsto dall'art. 50 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'art. 9 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 2.
Strumenti di contabilità

Gli strumenti contabili previsti dalla presente legge mirano ad attuare la gestione delle unità sanitarie locali collegata al piano sanitario regionale, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, e fondata sul principio della corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici entro rigorosi limiti di spesa predeterminati.

In particolare il bilancio pluriennale, il bilancio di previsione annuale e il rendiconto generale delle unità sanitarie locali costituiscono strumenti finanziari di attuazione del piano sanitario regionale.

Art. 3.
Collegamento per la programmazione sanitaria

Le unità sanitarie locali forniscono alla Regione le informazioni di carattere economico finanziario necessarie per l'impostazione e l'attuazione della programmazione sanitaria nazionale e regionale e per la gestione dei servizi sanitari.

Le modalità di rilevazione saranno fissate dalla giunta regionale.

Le unità sanitarie locali forniscono reciprocamente ogni informazione utile allo svolgimento delle proprie funzioni previste dalla presente legge.

La regione Sardegna, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concorre all'individuazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e coordina il più ampio scambio di informazioni in materia di finanziamento del servizio.

Art. 4.
Sistema informativo

La Regione promuove, nel quadro del più ampio sistema informativo regionale, la formazione di un sistema informativo sanitario tendente alla conoscenza della situazione sanitaria regionale, all'impostazione della programmazione delle strutture e dei servizi, allo scambio di informazioni tra unità sanitarie locali e tra unità sanitarie locali e Regione.

La Regione promuove le iniziative per la realizzazione tra unità sanitarie locali contigue di forme associative e di raggruppamento per l'organizzazione e la gestione di servizi sanitari e lo svolgimento dell'attività di comune interesse al fine della più razionale distribuzione degli stessi servizi nel territorio.

Capo II

IL BILANCIO PLURIENNALE

Art. 5.
Contenuto

Le unità sanitarie locali adottano un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento il medesimo periodo del piano sanitario regionale.

Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento al piano sanitario regionale e rappresenta il quadro delle risorse che l'unità sanitaria locale prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato.

Il bilancio pluriennale traduce in termini finanziari gli obiettivi, i progetti speciali e le priorità individuati dal piano sanitario regionale.

Art. 6.
Struttura

Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale di previsione, è eleborato in termini di competenza e viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale.

Il bilancio pluriennale indica per ogni ripartizione della entrata e della spesa la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel periodo cui si riferisce.

Il bilancio pluriennale è costituito dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e dal quadro riassuntivo.

La classificazione delle entrate e delle spese nel bilancio pluriennale è riferita ai titoli e alle categorie del bilancio annuale.

Il bilancio pluriennale, inoltre, costituisce strumento di riscontro dell'utilizzazione delle risorse, in riferimento allo esercizio delle funzioni esercitate.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso contemplate.

Art. 7.
Quantificazione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale, la previsione di entrata relativa alla quota del fondo sanitario regionale, da destinare al finanziamento delle spese correnti delle unità sanitarie locali, è determinata in base ai parametri numerici appositamente stabiliti dal piano sanitario regionale.

La previsione di entrata relativa alla quota del fondo sanitario regionale da destinare al finanziamento delle spese in conto capitale è effettuata in relazione ai criteri di riparto contenuti nel piano sanitario regionale.

Sono altresì previste le eventuali altre entrate derivanti da assegnazioni di fondi, in relazione alla normativa vigente, nella misura da essa desumibile o indicata nelle proposte o nei provvedimenti di riparto.

Nel bilancio pluriennale l'ammontare delle previsioni di spesa deve essere quantificato sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale. In ogni caso la previsione della spesa deve essere contenuta entro i limiti dell'entrata.

Art. 8.
Modalità di approvazione

Il bilancio pluriennale è approvato dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale con le stesse modalità previste per l'approvazione del bilancio annuale dal successivo art. 14.

Il bilancio pluriennale deve essere approvato in pareggio complessivamente e per ciascuno degli anni cui si riferisce.

Capo III

BILANCIO ANNUALE

Art. 9.
Articolazione e formazione del bilancio annuale di previsione

Il bilanio annuale di previsione delle unità sanitarie locali, redatto in termini di competenza e di cassa, con divieto di gestioni fuori bilancio, si articola in:

a) *Entrate* ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, delle regioni, dei comuni e di altri enti del settore pubblico allargato;
Titolo II - Entrate varie;
Titolo III - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale;
Titolo IV - Entrate derivanti da accensione di prestiti;
Titolo V - Entrate per partite di giro.

Nell'ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura in conformità all'allegato *D* del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595, emesso in attuazione dell'art. 9 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

b) *Spese*, a loro volta ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I - Spese correnti;
Titolo II - Spese in conto capitale;
Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti;
Titolo IV - Spese per partite di giro.

Le spese sono ripartite in categorie, secondo l'analisi economica, in conformità all'allegato *E* del succitato decreto ed in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

Le entrate e le spese relative alle partite di giro comprendono entrate e spese effettuate per conto di terzi e che per ciò costituiscono nello stesso tempo un debito e un credito per l'unità sanitaria locale.

Sono compresi fra le partite di giro i depositi cauzionali presso terzi e i relativi rimborsi, nonchè le somme destinate alla gestione economato.

Le entrate e le spese relative alle gestioni autonome e alle contabilità speciali sono ripartite, secondo la loro natura, nei titoli di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Il numero e la denominazione delle funzioni e delle categorie deve essere conforme agli elenchi *B* e *C* allegati al decreto del Presidente della Repubblica di cui al secondo comma del presente articolo.

I capitoli di entrata e di spesa possono avere un numero d'ordine discontinuo in relazione ad esigenze di carattere meccanografico.

Ciascun capitolo di entrata e di spesa deve indicare:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.

Tra le entrate e le spese di cui al n. 2) del precedente comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. Tra le entrate e le spese di cui al n. 3) è iscritto altresì l'ammontare presunto del fondo o deficit di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

I capitoli non possono considerare entrate o spese concernenti due o più categorie o voci economiche di cui all'allegato *A* del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

I capitoli di spesa devono indicare chiaramente gli oggetti e le finalità delle spese, operando la distinzione fra spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni delegate.

Ciascun capitolo di entrata e di spesa deve essere contraddistinto da un numero di codice meccanografico a tre cifre secondo le modalità indicate nel succitato allegato *A*, da annotarsi sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento.

Sui mandati di pagamento tale codice sarà completato con l'aggiunta di altre tre cifre relative al codice della funzione quale risulta dall'allegato *B* del precitato decreto del Presidente della Repubblica.

Anche per le reversali di incasso è obbligatoria l'aggiunta del codice di funzione con riferimento alla spesa cui l'entrata può essere correlata.

Qualora non possa farsi riferimento ad una specifica funzione, le ultime tre cifre assumeranno valore « 000 ».

Il bilancio contiene, sia per l'entrata che per la spesa, un riassunto delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.

Il bilancio di previsione delle unità sanitarie locali nella versione di competenza e di cassa, conclude con un riepilogo delle spese secondo la classificazione economico-funzionale da

realizzarsi, rispettivamente, in conformità degli allegati *F* e *G* del decreto del Presidente della Repubblica di cui al secondo comma del presente articolo.

Analoghi riepiloghi dovranno essere allegati anche ai conti consuntivi.

Al bilancio di previsione annuale sono allegati:

a) il bilancio pluriennale di cui al capo II della presente legge;

b) la relazione generale, nella quale sono tra l'altro illustrati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni;

c) l'elenco dei capitoli di spesa per la cui integrazione non è ammesso il prelevamento dal fondo di riserva ai sensi del successivo art. 17.

Art. 10.

Quadro generale riassuntivo

Il bilancio annuale di previsione deve contenere un quadro generale riassuntivo delle entrate per categorie e per titoli e delle spese per titoli, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Art. 11.

Annualità

L'unità temporale della gestione dell'unità sanitaria locale è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. A partire da tale termine non possono più effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio di competenza dell'anno precedente.

Art. 12.

Universitià e integrità

Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio della unità sanitaria locale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte dalle entrate correlative.

Il bilancio di previsone è unico.

Art. 13.

Equilibrio

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio nella parte relativa alle entrate e spese di competenza.

In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Art. 14.

Procedura di formazione e di approvazione

Il bilancio di previsione è predisposto dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Entro il successivo mese di ottobre, il progetto di bilancio è trasmesso dal presidente del comitato di gestione ai singoli comuni o comunità montane per il parere e per le eventuali proposte di modifica o integrazione.

Ove i consigli comunali e delle comunità montane interpellati non si pronuncino nel termine di trenta giorni dall'invio, deve intendersi acquisito il parere favorevole.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, entro il 30 novembre di ciascun anno.

Art. 15.

Collegamento con il bilancio dei comuni e delle comunità montane

Entro dieci giorni della intervenuta esecutività, le unità sanitarie locali trasmettono copia del bilancio ai comuni o alle comunità montane competenti.

I comuni e le comunità montane, ciascuno per gli ambiti territoriali di competenza, iscrivono nei rispettivi bilanci le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dell'unità sanitaria locale.

I bilanci di previsione delle unità sanitarie locali devono essere allegati alle contabilità dei comuni o comunità montane cui si riferiscono.

Art. 16.

Esercizio provvisorio

L'unità sanitaria locale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, non può impegnare per ciascun capitolo di spesa somme superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato o nei limiti delle maggiori somme occorrenti ove si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge.

I relativi pagamenti non possono mensilmente superare un dodicesimo delle somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 17.

Fondo di riserva

Nel bilancio di previsione dell'unità sanitaria locale è istituito nel titolo I, un fondo di riserva la cui dotazione iniziale non può superare il due per cento del totale delle spese correnti.

Il prelevamento di somme dal fondo di riserva è effettuato con deliberazione del comitato di gestione per provvedere ad integrare gli stanziamenti di spesa corrente che si manifestassero insufficienti nel corso dell'esercizio.

Il bilancio di previsione deve contenere in allegato i capitoli di spesa per la cui integrazione non è ammessa l'utilizzazione del fondo di riserva.

Nel solo bilancio di cassa è iscritto un apposito fondo di riserva, il cui ammontare non può superare un dodicesimo delle previsioni dei pagamenti iscritti in bilancio.

Il prelievo delle somme da detto fondo e la relativa destinazione all'integrazione degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa sono disposti con deliberazione del comitato di gestione.

E' in ogni caso vietata l'imputazione diretta di impegni e di pagamenti di spesa al fondo di riserva di cui al presente articolo.

Art. 18.

Storni di fondi

Per gli storni di fondi da un capitolo all'altro della stessa categoria o da una categoria all'altra del bilancio, occorre che la spesa, cui si intende provvedere, sia di urgente necessità e che la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.

Sono vietati gli storni di fondi:

a) tra capitoli relativi a spese non iscritte nello stesso titolo del bilancio;

b) tra i residui, nonché tra i residui e la competenza e viceversa.

Gli storni di fondi previsti dal presente articolo sono deliberati con provvedimento del comitato di gestione.

Art. 19.

Assestamento del bilancio

Entro il 30 giugno di ogni anno l'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, delibera l'assestamento del bilancio di previsione mediante il quale si provvede:

1) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio precedente costituito dal saldo, positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese impegnate alla data del 30 giugno nell'ammontare dei residui attivi e passivi;

3) all'aggiornamento del fondo o deficit di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

4) all'adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa in relazione all'entità dell'avanzo o del disavanzo finanziario accertato rispetto a quello iscritto;

5) ad apportare le altre variazioni ritenute opportune alle entrate e alle spese iscritte in bilancio sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Restano fermi i vincoli di equilibrio del bilancio di cui al precedente art. 13.

Qualora in sede di assestamento sia riscontrato un saldo finanziario positivo, l'assemblea delibera l'utilizzo del medesimo per interventi di investimento.

Nel caso in cui sia riscontrato un saldo negativo, l'assemblea, previa acquisizione degli atti adottati dagli organi deliberanti dei comuni associati o della comunità montana per il ripiano del disavanzo di gestione, provvede alla iscrizione in bilancio delle poste contabili inerenti alla copertura del saldo finanziario negativo.

L'assestamento del bilancio è deliberato sulla base dei risultati del conto finanziario di cui al successivo art. 85.

Qualora il conto medesimo non sia stato approvato dalla assemblea nel termine di cui all'art. 82, all'assestamento del bilancio si provvede sulla base di apposita deliberazione del

comitato di gestione di accertamento dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Gli organi deliberanti tenuti agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono entro trenta giorni all'esecuzione degli stessi adempimenti.

Art. 20.

Variazioni di bilancio

Il comitato di gestione può deliberare nel corso dell'esercizio variazioni al bilancio di previsione soltanto per iscrivere nuove o maggiori spese derivanti da assegnazioni dello Stato e della Regione vincolate a scopi specifici.

Ogni altra variazione al bilancio che non rientri nelle ipotesi previste nei precedenti articoli 17 e 18 è deliberata con provvedimento dell'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione.

Nessuna variazione al bilancio, tranne quelle di cui al primo comma del presente articolo e ai precedenti articoli 17 e 18, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

Art. 21.

Trasferimenti alle unità sanitarie locali delle quote di finanziamento loro assegnate

I trasferimenti delle quote trimestrali assegnate alle unità sanitarie locali ai sensi del penultimo comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, avvengono nel rispetto delle procedure previste dall'art. 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Art. 22.

Anticipazioni di cassa

All'unità sanitaria locale è vietato, anche attraverso i comuni, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento salvo anticipazioni mensili da parte della sezione di tesoreria provinciale nei limiti e con le modalità previste dal settimo comma dell'art. 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Art. 23.

Contabilità speciali

Fermo restando il divieto di gestioni fuori bilancio di cui all'art. 9 della presente legge, la gestione finanziaria dei presidi e servizi multizonali si attua sulla base di apposita contabilità speciale che deve essere allegata alla contabilità generale dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Le unità sanitarie locali potranno istituire altre contabilità speciali per specifiche funzioni e servizi che presentino caratteristiche particolari secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.

Alle contabilità speciali si applicano le disposizioni della presente legge.

Capo IV

GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 24.

Fasi delle entrate

Le entrate previste in bilancio passano attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

Art. 25.

Accertamento delle entrate

Formano oggetto di accertamento delle entrate le somme dovute all'unità sanitaria locale in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, da parte di debitori determinati o determinabili.

L'entrata è accertata quando il servizio bilancio, programmazione e gestione risorse competente dell'unità sanitaria locale, appurata la ragione del credito e la persona che ne è debitrice, iscrive come competenza dell'anno finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

Le entrate concernenti poste compensative della spesa sono accertate in corrispondenza all'assunzione dei correlativi impegni di spesa.

Art. 26.

Riscossione delle entrate

Salvo quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai capi III e IV del presente titolo, le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che ai sensi del successivo art. 41 gestisce il servizio di tesoreria e di cassa mediante reversali di incasso.

L'istituto tesoriere non può ricusare l'esazione di somme che vengono pagate in favore dell'unità sanitaria locale senza la preventiva emissione di reversare d'incasso, salvo a chiedere entro tre giorni la regolarizzazione contabile.

Le reversali d'incasso devono essere firmate dal presidente del comitato di gestione, o da uno dei componenti dello stesso comitato all'uopo delegato dal presidente, e controfirmate dal funzionario responsabile del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell'unità sanitaria locale o da chi lo sostituisce.

Le reversali che si riferiscono alle entrate in conto competenza vanno tenute distinte da quelle relative alle entrate in conto residui.

Le reversali d'incasso devono contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero d'ordine progressivo;

b) il titolo, la categoria e il capitolo del bilancio cui l'entrata va imputata;

c) il debitore o i debitori che effettueranno il versamento;

d) la causale del versamento;

e) la somma da incassare iscritta in lettere e in cifre;

f) la data e il luogo di emissione;

g) il numero di codice meccanografico distintivo del capitolo.

Art. 27.

Versamento delle entrate

Le somme a qualsiasi titolo spettanti all'unità sanitaria locale sono integralmente versate nella cassa dell'istituto tesoriere.

Le somme riscosse dagli agenti contabili di cui alla presente legge devono essere parimenti versate nella cassa dell'istituto tesoriere, non oltre il terzo giorno dalla loro riscossione, dagli stessi agenti che ne danno comunicazione al servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell'unità sanitaria locale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni per le unità sanitarie locali e i proventi derivanti da attività a pagamento svolte dalle unità sanitarie locali e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonché da recuperi, anche a titolo di rivalsa.

I versamenti al bilancio dello Stato devono essere effettuati entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre.

Art. 28.

Residui attivi

Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse nonché quelle riscosse e non versate entro il 31 dicembre di ciascun anno finanziario.

Le reversali d'incasso, non estinte entro lo stesso termine del 31 dicembre e giacenti presso l'istituto tesoriere, sono restituite al servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell'unità sanitaria locale entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

Le reversali d'incasso non estinte sono annullate. Per le entrate rimaste da riscuotere si provvede all'emissione di altre reversali nell'esercizio successivo con imputazione al conto dei residui attivi.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 29.

Fasi della spesa

La gestione finanziaria della spesa segue le fasi delll'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

Tali fasi possono essere simultanee.

Art. 30.

Impegni di spesa

Tutti i provvedimenti che comportano spese devono indicarne l'ammontare ed i mezzi per farvi fronte.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'unità sanitaria locale a creditori determinati o determinabili in base alla legge, a contratto e ad altro titolo idoneo sempreché la relativa obbligazione venga giuridicamente perfezionata entro il termine dell'esercizio.

Gli impegni di spesa sono normalmente riferiti all'esercizio finanziario in corso, ad eccezione di quelli relativi alle seguenti spese entro i limiti di cui al successivo art. 31:

a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi;

b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere gli impegni anche a carico del solo esercizio successivo;

c) spese di carattere continuativo e ricorrente per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi in presenza di particolati motivi di necessità e convenienza.

In tutti i casi di spese pluriennali di cui al precedente comma, formano impegno sugli stanziamenti di ogni esercizio le sole quote che vengono a scadenza entro il termine dell'esercizio medesimo.

Le deliberazioni concernenti le spese pluriennali previste dal presente articolo devono contenere la dimostrazione della relativa copertura finanziaria con riferimento al bilancio pluriennale.

Gli impegni di spesa sono assunti dagli organi dell'unità sanitaria locale secondo le rispettive attribuzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

L'assunzione degli impegni di spesa concernenti le retribuzioni al personale ed altre spese fisse può essere effettuata una sola volta per tutto l'anno finanziario o a scadenze periodiche.

Art. 31.

Limiti all'assunzione di impegni di spesa

Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti degli stanziamenti di spesa di competenza del bilancio di previsione.

Gli impegni di spese pluriennali di cui al secondo comma del precedente art. 30 non possono estendersi oltre i tre anni, ad eccezione di quelli concernenti spese da erogarsi in annualità.

Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite di impegno costituisce il limite massimo entro il quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità.

Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

Nessun impegno di spesa può essere assunto dopo la chiusura definitiva dell'esercizio finanziario, salvo quanto previsto dal terzo comma del successivo art. 37.

Art. 32.

Procedura per l'assunzione degli impegni di spesa

Tutte le proposte dei provvedimenti che comportino spesa a carico del bilancio di previsione dell'unità sanitaria locale devono indicare, a cura dei singoli servizi incaricati dell'istruttoria, l'imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio e l'esistenza della disponibilità dello stanziamento.

Le deliberazioni, gli atti e i provvedimenti che comunque autorizzano spese a carico del bilancio dell'unità sanitaria locale devono essere trasmessi, con la relativa documentazione, al servizio bilancio, programmazione e gestione risorse per l'assunzione dell'impegno definitivo di spesa.

Prima di eseguire la registrazione, il servizio bilancio, programmazione e gestione risorse verifica la legalità della spesa, l'esatta imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio e l'esistenza della disponibilità dello stanziamento.

Gli atti che non siano ritenuti regolari ai sensi del comma precedente, sono rimessi dal responsabile del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse, con relazione motivata, al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale. Il presidente può ordinare, con proprio decreto, che la registrazione abbia uguale corso, salvo ratifica del decreto medesimo da parte del comitato di gestione nella prima riunione successiva.

L'ordine non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza o alla competenza anziché ai residui.

La mancata ratifica da parte del comitato di gestione del decreto di cui al precedente quarto comma, dà luogo a responsabilità amministrativa del presidente.

Sulle deliberazioni, atti e provvedimenti di cui al presente articolo, il servizio bilancio, programmazione e gestione risorse deve apporre il visto per l'assunzione dell'impegno.

L'eventuale annullamento da parte del competente organo regionale di controllo dei provvedimenti stessi deve essere tempestivamente comunicato al servizio bilancio, programmazione e gestione risorse per la cancellazione del relativo impegno di spesa.

Art. 33.

Liquidazione della spesa

La liquidazione delle spese, consistenti nella determinazione dell'identità del creditore e dell'esatto ammontare del debito scaduto, è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore medesimo.

Nel caso di spese derivanti da forniture di beni, opere e servizi non può procedersi a liquidazione se non previo accertamento dell'avvenuta consegna, del collaudo e della iscrizione in inventario dei relativi beni, secondo quanto previsto dai successivi articoli 44 e 45.

Alla liquidazione delle spese provvede il comitato di gestione entro i limiti dell'impegno assunto e con atti di mera esecuzione.

Art. 34.

Ordinazione della spesa

Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordine di accreditamento o buoni di prelievo, nonché di ruoli di spesa fissa.

I predetti titoli di spesa sono tratti sull'istituto tesoriere dell'unità sanitaria locale e sono firmati dal presidente del comitato di gestione, o da uno dei componenti del comitato stesso delegato dal presidente, dal coordinatore responsabile per la parte amministrativa dell'ufficio di direzione, o da chi lo sostituisce, e dal responsabile del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse, o da chi lo sostituisce.

Prima di emettere i titoli di spesa di cui al primo comma, il servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell'unità sanitaria locale verifica la legalità della spesa, la causa del pagamento, l'intervenuta liquidazione del conto e che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa iscritto in bilancio e dell'impegno cui la spesa di riferisce.

Non può farsi luogo all'emissione di titoli di pagamento se i relativi provvedimenti non siano divenuti esecutivi o non risultino immediatamente eseguibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nel caso in cui il responsabile del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse non ritenga di provvedere all'emissione dei titoli di spesa, in base ai riscontri previsti dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32.

Ogni titolo di spesa emesso può essere riferito ad un solo capitolo del bilancio.

I titoli di spesa che si riferiscono a pagamenti in conto competenza devono essere tenuti distinti da quelli relativi a pagamenti in conto residui.

Art. 35.

Mandati di pagamento

I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero d'ordine progressivo;

b) il numero di codice meccanografico distinto del capitolo;

c) il titolo e il capitolo del bilancio cui il pagamento va imputato, lo stanziamento originario e variato, i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile in termini di cassa;

d) il creditore od i creditori o chi per essi fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza;

e) la causale del pagamento;

f) la somma da pagare scritta in lettere e in cifre;

g) il luogo dove deve eseguirsi il pagamento;

h) l'indicazione dei documenti autorizzativi e giustificativi del pagamento di cui al successivo comma;

i) la data e il luogo di emissione.

Gli atti di impegno della spesa, i documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, i buoni di carico, quando si tratta di beni inventariabili o da assumersi in carico nei registri di magazzino, le note di liquidazione e ogni altro documento giustificativo della spesa sono allegati al mandato di pagamento successivamente alla sua estinzione e conservati agli atti per non meno di dieci anni.

Art. 36.

Pagamento

L'istituto tesoriere dell'unità sanitaria locale, in conformità alle disposizioni contenute nella relativa convenzione, estingue i titoli di spesa nei limiti dei fondi stanziati in bilancio in termini di cassa mediante pagamento in contanti con firma diretta di quietanza del creditore o dei creditori sul titolo stesso, salvo quanto stabilito dal successivo comma.

Su richiesta scritta dei creditori e con espressa annotazione sui rispettivi titoli, l'unità sanitaria locale può disporre che i mandati di pagamento siano estinti dall'istituto tesoriere con una delle seguenti modalità:

a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore;

b) commutazione in assegno circolare non trasferibile dell'istituto tesoriere a favore del creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata;

c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del richiedente.

I mandati di pagamento individuali e collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio in assegni circolari con le modalità di cui alla lettera *b*) del precedente comma.

I mandati di pagamento, commutati ai sensi del presente articolo in assegni circolari o in vaglia postali, si considerano titoli pagati agli effetti del conto finanziario.

Nelle convenzioni di tesoreria dell'unità sanitaria locale saranno regolati i rapporti con l'istituto tesoriere in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni circolari.

Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione che costituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operazione e il timbro del tesoriere.

Art. 37.

Residui passivi

Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente art. 30 e non pagate entro il 31 dicembre di ciascun anno finanziario.

Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate, a norma del precedente art. 30, entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento possono essere conservate nel conto dei residui, anche se non formalmente impegnate, nel solo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento.

Le somme di cui al presente articolo possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno è stato assunto.

Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa di competenza del bilancio annuale e non conservate tra i residui passivi a norma del presente articolo costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Decorsi i termini previsti dal quarto comma del presente articolo, le relative somme sono eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa.

Art. 38.

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria e di cassa dell'unità sanitaria locale è affidato a trattativa privata ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi i requisiti stabiliti dal decreto del Ministero del tesoro di cui al primo comma dell'art. 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, operante nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale.

La giunta regionale predispone lo schema di convenzione tipo che deve essere adottato dalle unità sanitarie locali e disciplinante, sulla base dei criteri generali approvati con decreto interministeriale ai sensi del secondo comma dell'art. 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, le modalità e le condizioni di resa del servizio.

La giunta regionale promuove la contrattazione, a livello regionale, con le aziende di credito di cui al primo comma del presente articolo ed in particolare con gli istituti che gestiscono il servizio di tesoreria regionale, al fine di ottenere condizioni generali di tasso e di modalità di gestione del servizio, rispetto al quale le unità sanitarie locali possono ottenere solo condizioni di maggiore favore e comunque non inferiori a quelle previste dalla convenzione di tesoreria regionale.

Art. 39.

Trasmissione dei dati periodici di cassa

Gli istituti tesorieri delle unità sanitarie locali sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 40.

Servizi di cassa economali

Per provvedere al pagamento di minute spese d'ufficio delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali, delle spese postali, delle spese per il funzionamento degli automezzi, delle spese per l'acquisto di pubblicazioni periodiche, delle spese per competenze accessorie al personale e di altre minute spese di funzionamento, l'unità sanitaria locale può istituire, con apposito regolamento approvato dall'assemblea generale, servizi di cassa economali sia nella sede centrale, sia nei presidi funzionanti nel territorio.

La giunta regionale predispone uno schema di regolamento tipo che deve essere adottato dalle unità sanitarie locali.

Il regolamento di cui al precedente comma deve, tra l'altro, prevedere:

a) le modalità di conferimento dell'incarico di cassiere a dipendenti del ruolo amministrativo dell'unità sanitaria locale da porre funzionalmente alle dipendenze del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse;

b) la durata anche temporanea dell'incarico;

c) l'importo della dotazione all'inizio di ciascun anno finanziario da reintegrare periodicamente durante l'esercizio previa approvazione del rendiconto delle somme già spese;

d) le modalità di accredito dei fondi;

e) i registri obbligatori del cassiere;

f) le modalità di custodia dei valori, prevedendo idonei sistemi di sicurezza;

g) le modalità di pagamento delle spese;

h) il controllo sulla gestione del cassiere da parte del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse anche attraverso verifiche improvvise di cassa;

i) le modalità di rendicontazione delle spese ai fini del discarico in conformità a quanto stabilito dall'art. 87 della presente legge.

Art. 41.

Funzionari delegati

Per le spese riguardanti particolari servizi in cui si manifesta inconciliabile con l'efficiente funzionamento del servizio stesso il pagamento accentrato a mezzo di mandati diretti a favore dei creditori, il comitato di gestione può disporre, con provvedimento motivato, aperture di credito in favore dei responsabili dei servizi competenti per materia.

Il provvedimento di cui al precedente comma deve indicare la designazione del funzionario delegato, l'oggetto della spesa, l'ammontare dell'apertura di credito, l'esercizio finanziario e il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata, la piazza e la tesoreria sulla quale l'apertura di credito deve essere accesa.

Il funzionario delegato effettua i prelievi dall'apertura di credito mediante buoni di prelevamento a proprio favore per i pagamenti in contanti da lui direttamente eseguibili ovvero mediante ordinativi intestati ai creditori.

Il prelievo è effettuato nei limiti dell'apertura di credito autorizzata per ciascun capitolo.

Il funzionario delegato può, altresì, essere autorizzato, con apposito provvedimento del comitato di gestione, a riscuotere determinate entrate per conto dell'unità sanitaria locale. In tal caso sarà dotato di apposito bollettario a madre e figlia — preventivamente numerato e vidimato in ciascun foglio — per il rilascio delle prescritte ricevute.

I tempi e le modalità per l'effettuazione dei versamenti alla tesoreria delle unità sanitarie locali sono disciplinati con apposito provvedimento del comitato di gestione.

Art. 42.

Rendicontazione delle spese da parte dei funzionari delegati

Il funzionario delegato dovrà rendere al comitato di gestione il conto delle somme erogate — corredato dai documenti giustificativi delle spese — trimestralmente, con scadenze rispettivamente al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, intendendosi l'ultimo trimestre prorogato al 31 gennaio successivo ai soli fini della estinzione dei titoli di spesa emessi entro il 31 dicembre.

Il rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell'apertura di credito, ovvero quando per qualsiasi ragione, il funzionario delegato cessi dall'incarico.

Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in quindici giorni dalla scadenza del periodo trimestrale o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma precedente.

Il competente servizio bilancio, programmazione e gestione risorse esegue i riscontri ed invia il rendiconto al comitato di gestione il quale lo approva dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.

Qualora in sede di riscontro il servizio accerti irregolarità nei conti, carenze nella documentazione giustificativa della spesa, restituisce il rendiconto al funzionario con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.

Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il servizio rimette gli atti al comitato per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.

Il funzionario delegato è personalmente responsabile della regolarità dei pagamenti eseguiti.

Capo V

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 43.
Beni immobili e mobili

Fanno parte del patrimonio assegnato all'unità sanitaria locale i beni immobili e mobili di proprietà dei comuni, funzionali ai servizi sanitari gestiti dall'unità sanitaria locale, trasferiti ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, concernente l'individuazione, costituzione e organizzazione delle unità sanitarie locali, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Agli effetti della presente legge i beni sono classificati in:

a) beni destinati all'erogazione dei servizi sanitari;

b) beni non destinati all'erogazione di servizi sanitari.

Art. 44.
Inventario dei beni immobili

I beni immobili di cui all'art. 65, primo comma, ed all'articolo 66, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quelli di nuova acquisizione, sono assunti in carico nell'inventario dei comuni nel cui territorio sono ubicati e sono altresì iscritti nell'inventario dei beni immobili delle unità sanitarie locali cui sono destinati.

L'inventario dei beni immobili delle unità sanitarie locali deve tra l'altro contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero e la data di presa in carico dei singoli beni;

b) la denominazione, l'ubicazione, l'uso specifico cui i beni sono destinati;

c) le risultanze dei registri immobiliari e i dati catastali;

d) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;

e) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

f) gli agenti consegnatari.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai beni mobili registrati.

L'assegnazione dei beni immobili all'unità sanitaria locale deve risultare da appositi provvedimenti del comune proprietario del bene e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Art. 45.
Inventario dei beni mobili

I beni mobili di cui all'art. 65, primo comma, ed all'art. 66, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quelli di nuova acquisizione, sono assunti in carico nell'inventario dei comuni in cui sono collocati e sono altresì iscritti nell'inventario dei beni mobili delle unità sanitarie locali cui sono destinati.

I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

I - mobili, arredi, macchine d'ufficio;

II - materiale bibliografico;

III - strumenti tecnici, attrezzature, automezzi e altri mezzi di trasporto;

IV - fondi pubblici e privati;

V - altri beni mobili.

L'inventario dei beni mobili delle unità sanitarie locali deve tra l'altro contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero e la data di presa in carico dei singoli beni;

b) la denominazione e la destinazione di ogni singolo bene secondo la natura e la specie;

c) la quantità o il numero per ciascuna specie;

d) l'indicazione del presidio, ufficio e locale ove sono collocati;

e) la classificazione in «nuovo», «usato», «fuori uso»;

f) il valore da determinare come segue:

per i beni di cui alle categorie I, III e V del secondo comma del presente articolo, in base al prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa;

per i fondi pubblici e privati, in base al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario, se il prezzo è inferiore al valore nominale, e per il valore nominale qualore il prezzo sia superiore;

non si procede a valutazione del materiale bibliografico.

Dall'obbligo della registrazione nell'inventario dei beni mobili sono esclusi gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altro materiale di consumo per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 73, lettera *e*).

L'assegnazione dei beni mobili alle unità sanitarie locali deve risultare da appositi provvedimenti del comune proprietario del bene e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Art. 46.
Agenti consegnatari

I beni immobili e mobili di cui ai precedenti articoli 44 e 45 sono dati in consegna ad agenti designati con deliberazione del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati in custodia nonché di qualsiasi danno possa derivare dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo quanto stabilito dai successivi articoli 91 e 92.

La consegna dei beni si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante, con l'assistenza di un funzionario del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse.

Art. 47.
Dichiarazione di fuori uso e di scarico

I beni mobili a disposizione dell'unità sanitaria locale, non più idonei all'uso loro assegnato per vetustà, o che per qualsiasi altra ragione divenissero inservibili, sono dichiarati fuori uso e cancellati dal relativo inventario con deliberazione del comitato di gestione, sulla base di una motivata proposta del competente ufficio.

Copia dell'atto deliberativo deve essere trasmessa al comune presso cui è inventariato il bene per la conseguente cancellazione.

Art. 48.
Manutenzione del patrimonio

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni patrimoniali di cui al precedente art. 43 provvede l'unità sanitaria locale.

Art. 49.
Svincolo di destinazione dei beni e loro impiego

Lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente art. 43, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi sono deliberati dal consiglio comunale del comune cui i beni sono trasferiti, su proposta dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale che li ha in gestione e previa autorizzazione della giunta regionale.

Le iniziative di cui al comma precedente possono essere assunte direttamente dal comune interessato con deliberazione del consiglio comunale, previo assenso dell'unità sanitaria locale e con l'autorizzazione della giunta regionale.

Art. 50.
Contabilità di magazzino

Le unità sanitarie locali devono provvedere all'istituzione delle contabilità di magazzino relativamente ai materiali sanitari, prodotti farmaceutici e agli altri beni di consumo allo scopo di pervenire, attraverso idonee rilevazioni, alla determinazione dei valori e delle quanità dei beni esistenti all'inizio e alla fine dell'esercizio, nonché alla determinazione dei consumi dei centri di costo anche per periodi inferiori all'anno.

Art. 51.

Carico e scarico di magazzino

Le registrazioni delle operazioni di carico e scarico devono essere eseguite giornalmente.

La valutazione dei beni in carico, è effettuata in base al prezzo di acquisto, mentre quella dei beni in discarico in base al prezzo medio ponderato di acquisto.

Per i beni in discarico deve essere rilevata l'imputazione ai centri di costo.

Art. 52.

Contabilità dei costi

Le unità sanitarie locali provvedono alla rilevazione dei costi dei singoli servizi, tenuto conto delle spese per il personale e degli altri fattori produttivi impiegati.

La giunta regionale indica i servizi per i quali deve essere effettuata obbligatoriamente la rilevazione.

La determinazione dei costi di cui al presente articolo deve consentire un utile raffronto tra le spese sostenute e le prestazioni rese.

Art. 53.

Rilevazione dei costi

Al competente servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell'unità sanitaria locale è affidato il compito della rilevazione contabile dei costi, sulla base degli elementi che sono forniti dagli uffici e servizi interessati alla rilevazione medesima.

La rilevazione dei costi deve fornire elementi idonei per la valutazione economica della gestione e costituire strumento conoscitivo ai fini della programmazione sanitaria regionale.

Capo VI

I CONTRATTI

Art. 54.

Disposizioni generali

Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere, l'unità sanitaria locale provvede mediante contratti secondo le procedure previste dalla presente legge, preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.

Può essere adottata la licitazione privata nei casi di assoluta convenienza, da motivare appositamente nella deliberazione di cui al successivo art. 55.

E' ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli 62, 63 e 68.

Gli importi relativi al valore dei contratti di cui alla presente legge sono fissati secondo le modalità di cui all'art. 23 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

Le forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, sono altresì soggette alla normativa di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113.

Art. 55.

Organi competenti

Le deliberazioni preliminari alla stipulazione dei contratti, concernenti la determinazione delle modalità essenziali, l'approvazione del progetto di contratto e la scelta della forma di contrattazione, sono di competenza del comitato di gestione.

Qualora il contratto abbia per oggetto beni immobili o beni mobili registrati oppure il valore della contrattazione superi l'importo stabilito secondo le modalità di cui all'art. 23 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, la competenza è dell'assemblea generale.

Il comitato di gestione delibera motivatamente, su proposta dei competenti uffici o servizi, per ciascun contratto o per gruppi di contratti, sulla scelta della procedura ritenuta più idonea tra quelle di cui al precedente art. 54 al fine di garantire l'economicità, la speditezza della gestione e l'imparzialità, tutelando altresì il principio della concorrenza tra gli imprenditori e della parità di trattamento dei concorrenti.

Art. 56.

Contenuto e limiti

I contratti devono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni, salvo casi di assoluta necessità o convenienza da indicare nella deliberazione di cui al precedente art. 55.

Nei contratti non si può convenire l'esenzione di qualsiasi specie d'imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, né concordare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.

Sono ammessi i pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate o dei beni forniti o delle prestazioni effettuate.

Nel caso di contratti di prestazione d'opera intellettuale, è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti la prestazione.

I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di altro titolo equipollente.

Il termine di pagamento di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la regolare esecuzione, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino a trenta giorni dalla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali.

In deroga a quanto stabilito al precedente terzo comma, possono essere previste anticipazioni in conto forniture e lavori fino a un massimo del 30 per cento del loro importo, previa prestazione di idonea garanzia.

Art. 57.

Capitolati generali e speciali

Il comitato di gestione delibera i capitolati generali sulle condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti

Delibera, altresì, i capitolati speciali sulle condizioni relative all'oggetto proprio del contratto singolo ovvero di una ristretta categoria di contratti della stessa specie.

Art. 58.

Asta pubblica

L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale dell'unità sanitaria locale e presso i presidi, uffici e servizi esistenti nel territorio nonché all'albo pretorio dei comuni.

Un estratto di esso è altresì pubblicato, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara, in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale e in almeno un giornale di larga diffusione locale.

L'avviso deve contenere l'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 61.

Art. 59.

Licitazione privata

La licitazione privata ha luogo mediante l'invio ad almeno tre ditte o persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali del contratto, con l'invito a restituirlo nel giorno stabilito firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stabilito.

Nella lettera di invito alla gara dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui al successivo art. 61 in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta da apposita commissione nominata dal comitato di gestione, assicurando la più ampia partecipazione possibile alla gara. La commissione si avvale di elenchi all'uopo predisposti ed aggiornati dal competente ufficio dell'unità sanitaria locale.

Art. 60.

Svolgimento delle gare

Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito.

Apposita commissione nominata dal comitato di gestione procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.

La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

Art. 61.

Criteri di aggiudicazione

Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

1) per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'unità sanitaria locale, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;

2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'unità sanitaria locale, ferme restando per gli appalti di opere pubbliche le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14:

a) al prezzo più basso, qualora i lavori o le forniture dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

ovvero:

b) a favore dell'offerta più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Art. 62.

Appalto-concorso

E' ammessa la forma dell'appalto-concorso quando l'unità sanitaria locale ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo delle opere e dei lavori.

Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, corredato dai relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.

L'aggiudicazione è effettuata dal comitato di gestione, sentito il parere di una commissione tecnica nominata dal comitato stesso.

L'aggiudicazione ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti e all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti, la commissione di cui al terzo comma può proporre al comitato di gestione che venga indetto un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

Art. 63.

Trattativa privata

Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata;

2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

3) per l'acquisto e locazione di immobili;

4) per gli acquisti all'estero di beni la cui produzione sia garantita da privativa industriale, o che solo ditte straniere possono fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

5) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e servizi — dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti — non consenta l'indugio della pubblica gara;

6) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;

7) per lavori complementari non considerati nel contratto originario che siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidate allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il cinquanta per cento dell'importo del contratto originario;

8) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

9) quando trattasi di contratti di importo inferiore a quello previsto e fissato con le modalità di cui al quarto comma del precedente art. 54. In tali casi le opere, le forniture e i lavori di eguale natura devono formare oggetto di un unico contratto senza artificiali separazioni, e, qualora si tratti di spese continuative, l'ammontare del contratto è dato dalla ragione composta del prezzo e dalla durata di esso.

Nei casi indicati ai precedenti punti 1), 5) e 9) devono essere interpellate più imprese e, comunque in numero non inferiore a tre.

I motivi del ricorso alla trattativa privata devono risultare dettagliatamente nella deliberazione di cui al precedente art. 55.

Art. 64.

Stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato dal presidente del comitato di gestione, ovvero da un componente dello stesso da lui delegato, e ricevuto — ove stipulato in forma pubblico-amministrativa — da un funzionario designato dal comitato di gestione quale ufficiale rogante.

La controparte interviene personalmente o a mezzo di legale rappresentante. In sede di stipulazione ed esecuzione si applicano le norme contenute nell'art. 18 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Quando l'altra parte contraente ne faccia richiesta o nei casi ritenuti opportuni dal comitato di gestione il contratto può essere ricevuto anche da un notaio.

I contratti possono essere stipulati, oltre che nei modi sopra indicati:

a) per mezzo di scrittura privata

b) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando l'altro contraente è una ditta commerciale.

Il verbale di aggiudicazione può tenere luogo di contratto. Tale possibilità deve risultare espressamente nell'invito alla gara.

I contratti stipulati in esecuzione di provvedimenti esecutivi non sono soggetti al visto di esecutività.

Se il contratto ha per oggetto beni immobili o beni mobili registrati, la stipulazione è effettuata dal sindaco del comune, o da un suo delegato, dove è ubicato il bene immobile o nel quale ha sede il presidio sanitario cui il bene mobile registrato è assegnato.

Art. 65.

Collaudi

Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

Il collaudo è eseguito da personale tecnico dell'unità sanitaria locale munito della competenza specifica che la natura dell'affare richiede, ovvero, ove occorra, da esperti appositamente incaricati.

Se l'importo dei lavori o delle forniture non supera quello stabilito secondo le modalità di cui all'art. 23 della legge regionale 23 ottobre 1968, n. 62, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un dipendente dell'unità sanitaria locale nominato dal presidente del comitato di gestione.

In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano partecipato alla stipulazione o all'approvazione del contratto medesimo.

Art. 66.

Cauzione e penalità

A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo.

Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nell'esecuzione del medesimo.

Dalla cauzione provvisoria si può esonerare la ditta concorrente qualora là medesima vanti nei confronti dell'unità sanitaria locale un credito esigibile non inferiore al 5 per cento dell'ammontare presunto della fornitura o dei lavori.

Art. 67.
Revisione prezzi

La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato.

Art. 68.
Servizi in economia

I lavori, i servizi e le provviste occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri che possono essere eseguiti in economia sono deliberati dal comitato di gestione il quale deve stabilire anche le condizioni e le modalità di esecuzione.

I lavori, i servizi e le provviste che possono essere eseguiti in economia, sulla base della deliberazione di cui al comma precedente, sono i seguenti:

a) acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di mobili, scaffalature, utensili, arredi e macchine d'ufficio;

b) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti;

c) illuminazione e riscaldamento dei locali;

d) pulizia, riparazione e manutenzione dei locali;

e) trasporti, spedizioni e facchinaggi;

f) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, nonché stampa di tabulati, circolari, ecc.;

g) abbonamento a riviste e periodici e acquisto di libri;

h) provviste di materiale di consumo occorrente per il funzionamento di laboratori e gabinetti scientifici;

i) provviste di effetti di corredo al personale dipendente.

Art. 69.
Esecuzione lavori e provviste in economia

I lavori in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'unità sanitaria locale;

b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile.

Le provviste in economia possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di ritardata o di mancata esecuzione o di ogni altra condizione ritenuta utile.

Quando si tratta di acquisti di materiali di consumo di importo non superiore a quello stabilito secondo le modalità di cui all'art. 23 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e di immediato impiego, può prescindersi dalle formalità di cui al precedente comma.

Art. 70.
Casi particolari di ricorso al sistema in economia

Possono essere eseguiti in economia qualunque sia l'importo relativo:

a) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso o risolto;

b) le provviste ed i lavori suppletivi di completamento od accessori non preveduti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'unità sanitaria locale non può avvalersi della facoltà di imporne l'esecuzione;

c) i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di carenze o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte;

d) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.

Art. 71.

La giunta regionale predispone, sentita la competente commissione consiliare, uno schema di regolamento tipo da adottarsi dalle unità sanitarie locali per il ricorso al sistema in economia di cui ai precedenti articoli 68, 69, 70.

Capo VII
SISTEMA DI SCRITTURE

Art. 72.
Scritture finanziarie

Le unità sanitarie locali sono obbligate a tenere le seguenti scritture concernenti la gestione finanziaria del bilancio:

a) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi;

b) il libro mastro delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale per competenza e cassa, le variazioni successive, le somme accertate, gli estremi del provvedimento di accertamento, le somme riscosse e le somme rimaste da riscuotere per ciascun capitolo;

c) il libro mastro delle spese, contenente lo stanziamento iniziale per competenza e cassa, le variazioni successive, le somme impegnate, gli estremi del provvedimento di impegno, le somme pagate e le somme rimaste da pagare per ciascun capitolo;

d) il libro mastro dei residui attivi e passivi, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

e) il registro protocollo delle fatture dei fornitori;

f) il partitario dei fornitori;

g) ogni altra scrittura utile per la gestione finanziaria del bilancio.

Art. 73.
Scritture patrimoniali

Le unità sanitarie locali sono obbligate a tenere le seguenti scritture concernenti la gestione del patrimonio al fine di rilevare la consistenza del medesimo all'inizio dell'esercizio finanziario; le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio:

a) l'inventario dei beni immobili di cui all'art. 44 della presente legge;

b) l'inventario dei beni mobili di cui all'art. 45 della presente legge;

c) il registro dei contratti stipulati di cui all'art. 64 della presente legge;

d) gli inventari di consegna e di riconsegna dei beni di cui all'art. 46 della presente legge, che sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso il servizio bilancio, programmazione e gestione risorse e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico;

e) i registri concernenti la quantità e la specie di oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo prelevabili a richiesta dei servizi;

f) le scritture di magazzino di cui al precedente art. 50;

g) ogni altra scrittura patrimoniale utile per le finalità di cui al primo comma del presente articolo.

La cancellazione dagli inventari di beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con deliberazione del comitato di gestione, ai sensi del precedente art. 47.

Gli inventari sono chiusi al 31 dicembre di ciascun anno e le relative variazioni intervenute sono comunicate dagli agenti consegnatari al servizio bilancio, programmazione e gestione risorse, entro i dieci giorni successivi, per le conseguenti annotazioni nelle scritture.

Art. 74.
Elaborazione automatica dei dati

Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali nonché per la formulazione dei programmi di gestione, le unità sanitarie locali, si avvalgono degli indirizzi e delle informazioni fornite nel quadro del sistema informativo sanitario, ai fini della semplificazione e rapidità delle procedure e della migliore produttività dei servizi secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.

Capo VIII

CONTROLLI, RENDICONTI E RESPONSABILITÀ

Art. 75.
Controllo sulla gestione dei servizi

I servizi dell'unità sanitaria locale devono presentare al comitato di gestione nei mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno una relazione semestrale sull'attività svolta che consenta di accertare i risultati economico-finanziari e di efficienza raggiunti nell'attuazione delle funzioni, dei programmi e dei progetti loro affidati.

Un riepilogo delle relazioni è allegato alla nota preliminare del rendiconto generale dell'unità sanitaria locale di cui al successivo art. 84.

Il comitato di gestione dispone verifiche periodiche sullo stato di attuazione e sui risultati economico-finanziari e di efficienza dell'attività dei servizi, nonchè sulle iniziative di spesa dai medesimi assunte.

Rientrano nell'attività di controllo disciplinata dal presente articolo le ispezioni e le verifiche disposte dall'assessorato all'igiene e sanità della Regione, ai sensi della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, concernente l'individuazione, costituzione e organizzazione delle unità sanitarie locali, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 76.
Verifiche di cassa

Le verifiche sulla situazione e sui movimenti di cassa dell'unità sanitaria locale sono effettuate al termine di ciascun bimestre dell'anno finanziario dal presidente del comitato di gestione, o da un suo delegato, assistito dal responsabile del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse.

Il risultato di ciascuna verifica di cassa deve formare oggetto di apposito verbale da cui risulti l'effettiva materiale ricognizione delle somme, dei titoli e valori esistenti in cassa e l'accertamento di ciò che dovrebbe trovarsi in cassa in base al riscontro delle scritture contabili dell'unità sanitaria locale e dell'istituto tesoriere.

Qualora dal verbale della verifica di cassa, integrato a cura del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dall'indicazione dei debiti e dei crediti di bilancio relativi al medesimo periodo, risulti un disavanzo, copia del verbale stesso è inviato immediatamente ai sindaci dei comuni e ai presidenti delle comunità montane per l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 78.

Art. 77.
Rendiconti trimestrali di gestione

Le unità sanitarie locali devono fornire alla giunta regionale, tramite l'assessorato all'igiene e sanità, rendiconti trimestrali entro il termine perentorio del 30 aprile, 31 luglio, 30 ottobre e 31 gennaio di ciascun anno in cui danno conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati e dei debiti e crediti di bilancio accertati nel trimestre cui il rendiconto si riferisce.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come integrato dall'art. 10 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in caso di inosservanza dei termini indicati al precedente comma, la Regione provvede in via sostitutiva, all'acquisizione dei rendiconti stessi, entro i successivi trenta giorni, con la nomina di commissari *ad acta*.

Il rendiconto pone in evidenza l'avanzo o disavanzo di cassa e l'avanzo o disavanzo di competenza alla fine del trimestre cui si riferisce.

Il rendiconto deve inoltre indicare dettagliatamente eventuali impedimenti obiettivi che non hanno consentito il pagamento delle forniture nel termine di cui all'art. 56, quinto comma, della presente legge.

Qualora dal rendiconto trimestrale risulti un disavanzo complessivo, copia del rendiconto medesimo è inviato immediatamente dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitarie locale ai sindaci dei comuni e ai presidenti delle comunità montane per l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 78.

Art. 78.
Controllo sull'equilibrio della gestione

Ove dalle verifiche di cassa di cui al precedente art. 76 ovvero dei rendiconti trimestrali di cui al precedente art. 77, risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, i comuni associati e le comunità montane sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio la gestione dell'unità sanitaria locale.

A tale scopo i comuni e le comunità montane sono tenuti a convocare nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti i rispettivi organi deliberanti.

Nel caso in cui gli enti interessati non adempiano agli obblighi di riequilibrio della gestione nel termine e nei modi previsti dal comma precedente, si applica l'art. 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

Gli organi di cui ai precedenti commi dovranno dimostrare, tra le cause che hanno comportato il disavanzo, quelle eventualmente derivanti da esigenze obiettive di carattere locale collegate a fattori straordinari di mobilità accertati dagli organi sanitari della Regione.

Art. 79.
Controllo sugli agenti contabili e sui funzionari delegati

Il servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell'unità sanitaria locale esercita la vigilanza sull'operato degli agenti incaricati del maneggio del denaro, di valori, di titoli e di beni mobili.

Tale vigilanza si esplica attraverso periodiche verifiche di cassa ed ispezioni da effettuare almeno una volta l'anno.

Il servizio bilancio, programmazione e gestione risorse procede altresì ad ispezioni presso i funzionari delegati per accertare l'esistenza delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti disposti ed effettuati.

Art. 80.
Vigilanza sulla gestione di tesoreria

Il comitato di gestione esercita, tramite il servizio bilancio, programmazione e gestione risorse, la vigilanza sul servizio di tesoreria dell'unità sanitaria locale.

La convenzione di tesoreria di cui al precedente art. 38 della presente legge deve contenere apposite clausole per consentire al servizio bilancio, programmazione e gestione risorse l'accertamento dello stato delle riscossioni e dei pagamenti, nonché per promuovere forme di collaborazione tra il predetto servizio ed il tesoriere che consentano la tempestività dei pagamenti e l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

Art. 81.
Rendiconto generale annuale

I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale dell'unità sanitaria locale.

Il rendiconto generale comprende la nota illustrativa preliminare, il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e il conto del patrimonio, secondo quanto stabilito dai successivi articoli della presente legge.

In un apposito conto allegato devono essere evidenziate le spese relative alla gestione dei servizi e presidi multizonali.

Art. 82.
Procedura di formazione e di approvazione del rendiconto generale

Il rendiconto generale annuale è predisposto dal comitato di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Entro il successivo mese di maggio, il progetto di rendiconto è trasmesso dal presidente del comitato di gestione ai singoli comuni per l'esame e il parere.

Ove i consigli comunali interpellati non si pronuncino nel termine di trenta giorni dall'invio, deve intendersi acquisito il parere favorevole.

Il rendiconto generale annuale deve essere deliberato dall'assemblea generale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati entro il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 83.
Collegamento con i rendiconti dei comuni e delle comunità montane

Il rendiconto generale annuale dell'unità sanitaria locale è allegato al conto consuntivo dei singoli comuni e delle comunità montane.

Le risultanze complessive degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa derivanti dal conto finanziario dell'unità sanitaria locale devono essere iscritte nel conto consuntivo dei singoli comuni e delle comunità montane.

Qualora il risultato differenziale di cui al precedente comma sia negativo, tale differenza viene ripianata con le iscrizioni contabili derivanti dai provvedimenti di cui all'art. 78 della presente legge.

Qualora il risultato differenziale di cui al precedente comma sia positivo, tale differenza viene registrata nel conto consuntivo dei comuni senza concorrere a determinare il proprio risultato finale di esercizio.

La differenza stessa è riassegnata all'unità sanitaria locale nell'esercizio successivo stante il vincolo di destinazione di cui all'art. 50, punto 7), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 84.

Nota preliminare al rendiconto generale

La nota preliminare al rendiconto generale è predisposta dal comitato di gestione e illustra i dati consuntivi finanziari, patrimoniali ed economici con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi e dei progetti previsti nel bilancio pluriennale ed annuale.

La nota preliminare deve contenere un'analitica relazione sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio. In particolare devono essere evidenziati i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per funzione e centri di costo o per programma, in relazione agli obiettivi del piano sanitario regionale.

Copia della nota preliminare e del rendiconto generale, di cui al precedente art. 81, tramite l'assessore all'igiene e sanità, è inviata al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di cui all'art. 49, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La relazione di cui al secondo comma del presente articolo è allegata al bilancio di previsione dell'unità sanitaria locale relativo all'esercizio finanziario successivo

Art. 85.

Conto finanziario

Il conto finanziario dell'unità sanitaria locale espone nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

8) l'eccedenza di entrate e le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

9) le eccedenze di entrate e le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

10) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

8) le economie di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

9) le economie di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario pone in evidenza il risultato finale della gestione del bilancio che è rappresentato dall'avanzo o disavanzo di cassa, dal saldo finanziario positivo o negativo e dall'avanzo o disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio.

L'avanzo o disavanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio è dato dalla somma algebrica tra l'avanzo o disavanzo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio e il totale delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nell'esercizio medesimo sia in conto competenza che in conto residui.

Il saldo finanziario positivo o negativo alla chiusura dell'esercizio è dato dalla differenza tra il totale dei residui attivi, sia delle entrate di competenza sia provenienti dagli esercizi precedenti, e il totale dei residui passivi, sia delle spese di competenza sia provenienti dagli esercizi precedenti.

L'avanzo o disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio è dato dalla somma algebrica delle componenti di cui ai precedenti commi.

Art. 86.

Conto del patrimonio

Il conto del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura di esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attività e le passività finanziarie;

b) i beni mobili e immobili;

c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

Il conto del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dei comuni destinati all'attività dell'unità sanitaria locale.

In ordine ai criteri di valutazione dei beni, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 della presente legge.

Art. 87.

Rendiconto degli agenti contabili

Gli agenti incaricati del maneggio del denaro, di valori e di titoli sono tenuti alla resa del conto secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 40 della presente legge.

Art. 88.

Rendiconto del tesoriere

L'istituto tesoriere dell'unità sanitaria locale rende il conto della propria gestione entro il 31 marzo di ciascun anno secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'art. 38 della presente legge.

Il conto annuale del tesoriere deve in ogni caso dimostrare:

a) nell'entrata: il debito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme riscosse nel corso dell'esercizio;

b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell'esercizio;

c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o a credito nell'esercizio successivo.

Art. 89.

Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale rispondono in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione

loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di mobilità accertati dagli organi sanitari della Regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I componenti del comitato di gestione rispondono personalmente e in solido quando assumono impegni di spesa ovvero ordinano spese non iscritte in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge e le spese stesse siano state eseguite, oppure quando danno esecuzione a provvedimenti non deliberati e approvati o non ancora divenuti esecutivi.

Il comitato di gestione approva entro il 30 aprile di ciascun anno il conto del tesoriere, previo il visto di parificazione sul medesimo da parte del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell'unità sanitaria locale.

Art. 90.

Responsabilità dei dipendenti

I dipendenti dell'unità sanitaria locale rispondono personalmente degli atti compiuti nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.

Essi sono personalmente e solidalmente responsabili quando diano corso a spese derivanti da provvedimenti con i quali sono assunti impegni o disposti pagamenti nel caso in cui tali provvedimenti siano immediatamente eseguibili.

I dipendenti dell'unità sanitaria locale sono altresì personalmente e solidalmente responsabili per le violazioni di cui al precedente art. 89 quando abbiano dato causa alle stesse.

Art. 91.

Responsabilità degli agenti contabili e dei funzionari delegati

I dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono compiti di funzionario delegato o di agente contabile rispondono personalmente, oltre che nei casi previsti dal precedente art. 90, anche delle violazioni alle specifiche disposizioni ad essi inerenti contenute nella presente legge.

Art. 92.

Responsabilità per danni

Gli amministratori e i dipendenti dell'unità sanitaria locale rispondono dei danni derivanti da violazione di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per l'amministrazione dello Stato.

Rispondono altresì dei danni arrecati all'unità sanitaria locale anche coloro che si ingeriscono senga legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai funzionari delegati o agli agenti contabili o che comunque abbiano il maneggio di denaro, di valori o di materiale.

Sono esenti da responsabilità per danni i dipendenti dell'unità sanitaria locale che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Art. 93.

Responsabilità del tesoriere

La responsabilità del tesoriere è regolata dalle clausole contenute nella convenzione di cui all'art. 38 della presente legge.

Il tesoriere è in ogni caso responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni della presente legge.

Art. 94.

Obbligo di denuncia

Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione e degli altri servizi ed uffici dell'unità sanitaria locale i quali vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporti cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti articoli 89, 90, 91, 92 e 93 devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore, la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile ai responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, la denuncia è fatto dal presidente del comitato di gestione; se il fatto dannoso sia imputabile al responsabile di un servizio o di un ufficio, l'obbligo di denuncia incombe ai responsabili dell'ufficio di direzione.

Capo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 95.

Rapporti giuridici-pregressi

Salvo i casi contemplati dall'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i rapporti giuridici attivi e passivi pregressi relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali, sono trasferiti, al momento dell'entrata in funzione delle unità sanitarie locali medesime, ai comuni competenti per territorio e gestiti dalle unità sanitarie locali mediante apposita contabilità a stralcio.

Art. 96.

Poteri sostitutivi della Regione

La Regione esercita i poteri sostitutivi sugli atti degli enti obbligati a norma della presente legge con le modalità previste dall'art. 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

Il termine di cui al comma primo dell'art. 14 della citata legge è fissato in giorni trenta.

Art. 97.

Regime transitorio

La presente legge ha efficacia dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali nel territorio della regione Sardegna.

Fino alla data di cui al precedente comma, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale continua ad essere disciplinata dalle vigenti leggi statali e regionali.

In sede di prima attuazione della presente legge, e comunque sino alla data di perfezionamento della costituzione delle unità sanitarie locali, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità delle unità sanitarie locali dovrà essere conforme alle disposizioni contenute nei decreti di costituzione delle stesse unità sanitarie locali, emanati dal presidente della giunta regionale in attuazione dell'art. 33 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13.

Nelle more dell'emanazione della legge regionale prevista dal quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il riparto della quota del Fondo sanitario nazionale assegnato alla Regione sarda, distintamente per il finanziamento delle spese correnti e per quello delle spese in conto capitale, è determinato con deliberazione della giunta regionale, tenendo conto della esigenza di procedere ad una prima perequazione territoriale della spesa connessa ai servizi sanitari.

Art. 98.

Rinvio alle norme di contabilità generale

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in quanto applicabili, le norme sulla contabilità dello Stato e degli enti locali.

Art. 99.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 8 luglio 1981

RAIS

(5281)

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1981, n. 20.

Ulteriori interventi a sostegno del settore minerario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 3 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more ed in vista dell'urgente definizione dell'unificazione delle aziende minerarie a partecipazione E.M.Sa. nella Società azionaria minero metallurgica (SAMIM) e per la prosecuzione dei programmi di attività di cui alla legge regionale 4 settembre 1980, n. 48, e delle altre consociate dell'Ente minerario sardo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Ente minerario sardo stesso l'ulteriore somma di lire 5.850.000.000 prevista dal « Progetto di promozione per una base di trasformazione mineraria, metallurgica, manifatturiera di minerali non ferrosi ».

Alla spesa relativa si fa fronte con le disponibilità derivanti dalle assegnazioni statali disposte ai sensi dell'art. 7, lettera *c*), della legge 2 maggio 1976, n. 183, e disponibili sul conto dei residui del cap. 09046 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dell'industria del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981.

Art 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 luglio 1981

RAIS

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1981, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 45, recante provvidenze a favore dei nefropatici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 3 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, l'art. 2 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 45, è così sostituito:

« L'assegno mensile viene concesso a condizione che il reddito netto effettivo riferibile al nefropatico non superi le seguenti misure annue per ciascun nucleo familiare:

a) L. 7.000.000 per nucleo familiare di una o due persone;

b) L. 9.500.000 per nucleo familiare di tre o quattro persone;

c) L. 11.000.000 per nucleo familiare di cinque o sei persone;

d) L. 13.000.000 per nucleo familiare di più di sei persone.

Per nucleo familiare si intende:

nel caso di nefropatico coniugato, quello costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dal coniuge e dai figli minori;

nel caso di nefropatico celibe o nubile, quello costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dai genitori e dai fratelli minori.

Ai fini del presente articolo il reddito netto effettivo riferibile al nefropatico è quello derivante da prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, da compartecipazione ad utili societari, da pensioni e da rendite immobiliari del nefropatico stesso, del coniuge e dei figli minori conviventi, nel caso di nefropatico coniugato; del nefropatico stesso, dei genitori e dei fratelli minori conviventi, nel caso di nefropatico celibe o nubile.

La misura dell'assegno mensile è così determinata:

L. 200.000 ai nefropatici sprovvisti di qualsiasi reddito;

L. 130.000 ai nefropatici con reddito netto effettivo annuo non superiore a L. 3.000.000;

L. 100.000 ai nefropatici compresi nelle fasce di reddito di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del primo comma.

La misura dell'assegno può essere variata con decreto dell'assessore regionale all'igiene e sanità su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare igiene e sanità.

Tale variazione avrà comunque effetto dal 1° gennaio successivo ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, l'art. 3 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 45, è così sostituito:

« I rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sono concessi ai nefropatici:

a) che non abbiano diritto a rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi;

b) che non superino il reddito effettivo netto annuo, computato per i nefropatici coniugati o non coniugati in base ai criteri rispettivamente stabiliti dal precedente articolo, di L. 15.000.000.

I rimborsi sono rispettivamente determinati per le spese di viaggio e di soggiorno:

nella misura del 100 per cento del costo del biglietto su mezzi pubblici, ovvero nella misura di L. 130 a chilometro per l'uso di automezzo privato, ai nefropatici che si recano in comuni della Sardegna diversi da quello di residenza per l'effettuazione del trattamento emodialitico;

nella misura del 100 per cento delle spese di viaggio su mezzi pubblici sostenute dai nefropatici che si recano fuori della Sardegna, per mancanza di posti rene nell'Isola, per l'effettuazione del trattamento emodialitico. Sono rimborsabili in pari misura le spese di viaggio sostenute per trasferimenti da un centro di dialisi all'altro della Penisola. Sono escluse da rimborso le spese di viaggio da e per la Sardegna che non risultino connesse all'inizio del trattamento emodialitico presso un centro di dialisi della Penisola od a trasferimenti da un centro di dialisi ad un altro;

nella misura di L. 5.000 per ogni giorno di dialisi ai nefropatici che si recano in comuni della Sardegna distanti oltre 30 chilometri da quello di residenza per l'effettuazione del trattamento emodialitico;

nella misura di L. 10.000 per ogni giorno di dialisi ai nefropatici che si recano in comuni della Sardegna distanti oltre 120 chilometri da quello di residenza per l'effettuazione del trattamento emodialitico;

nella misura di L. 20.000 per ogni giorno di dialisi ai nefropatici che si recano in centri di dialisi ubicati fuori della Sardegna per l'effettuazione del trattamento emodialitico e nella misura di L. 15.000 al giorno per l'accompagnatore.

La misura dei rimborsi previsti dal presente articolo, può essere variata con decreto dell'assessore regionale all'igiene e sanità, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare all'igiene e sanità. La variazione avrà comunque effetto dal 1° gennaio successivo.

Sono esclusi dai benefici previsti dal presente articolo i nefropatici che rifiutano di sottoporsi al trattamento emodialitico nei centri di dialisi più vicini al comune di residenza ».

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, l'art. 4 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 45, è così sostituito:

« Le domande tese all'ottenimento dei sussidi e dei rimborsi sono presentate al sindaco del comune di residenza del nefropatico, corredate della documentazione occorrente in base alla natura del beneficio richiesto, così come indicato nei successivi articoli 5, 6 e 7.

I sussidi ed i rimborsi vengono erogati agli aventi diritto da parte del comune di residenza per conto dell'amministrazione regionale la quale provvede a tal fine alla costituzione, presso ciascun comune nel quale risultano risiedere nefropatici, di un apposito fondo con destinazione vincolata.

Il fondo di cui al precedente comma è costituito presso ciascun comune interessato con un accreditamento iniziale non superiore a sei dodicesimi dell'ammontare complessivo annuale dei benefici presuntivamente erogabili in favore dei nefropatici ivi residenti al 30 settembre 1981.

Il fondo viene reintegrato all'inizio di ogni semestre, o prima se esaurito, sulla base dei rendiconti che i comuni trasmettono, di norma, trimestralmente all'assessorato regionale all'igiene e sanità, corredati della sola documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti ai nefropatici.

L'accreditamento iniziale costitutivo di ciascun fondo e le successive reintegrazioni sono disposti con decreto dell'assessore regionale all'igiene e sanità, previa deliberazione della giunta regionale su proposta dello stesso assessore ».

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, l'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 45, è così sostituito:

« Ai fini della corresponsione del rimborso delle spese di soggiorno sono computati come "giornata" »:

a) per i nefropatici che effettuano il trattamento emodialitico in centri di dialisi ubicati in comuni distanti oltre 30 chilometri da quello di residenza, i periodi di permanenza nel comune sede del centro di dialisi che superino le sei ore, comprensive del tempo necessario per il trattamento emodialitico e di quello intercorrente tra il raggiungimento del centro ed il rientro al comune di residenza;

b) per i nefropatici che effettuano il trattamento emodialitico in centri di dialisi in comune della Sardegna distanti oltre 120 chilometri da quello di residenza i periodi di permanenza nel comune sede del centro di dialisi che superino le sei ore, comprensive del tempo necessario per il trattamento emodialitico e di quello intercorrente tra il raggiungimento del centro ed il rientro al comune di residenza; qualora un sanitario del centro rilasci l'attestazione, da allegarsi alla domanda di rimborso, che le condizioni di salute del nefropatico sconsigliano il rientro del medesimo presso il comune di residenza entro il giorno di effettuazione del trattamento, vengono computati come "giornata" anche i giorni intermedi tra le sedute di dialisi; la concessione di quest'ultimo beneficio esclude il rimborso di spese di viaggi effettuati durante i predetti giorni intermedi;

c) per i nefropatici che effettuano il trattamento emodialitico in centri di dialisi ubicati fuori della Sardegna, sia i giorni di effettuazione del trattamento, sia quelli intermedi ».

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 45, è così sostituito:

« L'amministrazione regionale è parimenti autorizzata a concedere sussidi straordinari ai nefropatici che si sottopongono ad interventi di trapianto renale, nonché ad effettuare il rimborso delle eventuali spese di viaggio o di trasporto sostenute dai nefropatici e dall'accompagnatore, la cui necessità risulti da attestazione sanitaria, per raggiungere il centro ove si esegue la tipizzazione tissutale e l'intervento e per il rientro al comune di residenza, sulla base della documentazione prevista per la concessione dei rimborsi delle spese di viaggio. Restano esclusi dai benefici previsti dal presente articolo i nefropatici con reddito netto effettivo annuo superiore a L. 25.000.000, computato in base ai criteri previsti dalla presente legge per la concessione del rimborso per spese di viaggio ».

Art. 6.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1982 i capitoli 12048, 12049, 12050 e 12051 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione sono soppressi e viene istituito il seguente capitolo:

« Accreditamento ai comuni delle somme occorrenti per il pagamento dell'assegno mensile ai nefropatici, per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno ai nefropatici che effettuano il trattamento emodialitico in centri ubicati fuori del comune di residenza, per l'erogazione di sussidi straordinari e per il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto ai nefropatici che si sottopongono ad intervento di trapianto renale ».

Alle spese previste, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le economie derivanti dalla soppressione dei capitoli di cui al comma precedente.

Art. 7.

Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione:

Cap. 03016. — Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative . . . . L. 645.000.000

mediante la seguente riduzione della riserva di cui alla tabella *A*), allegata alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 14: lettera *t*) - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 45 - Provvidenze a favore dei nefropatici . . L. 645.000.000

12 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO ALL'IGIENE E SANITÀ

In aumento:

Cap. 12048. — Assegno mensile in favore dei nefropatici (legge regionale 1° giugno 1979, n. 45) L. 175.000.000

Cap. 12049. — Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in favore dei nefropatici che si recano in centri di dialisi (legge regionale 1° giugno 1979, n. 45) . . . . L. 470.000.000

Art. 8.

In sede di prima applicazione della presente legge, per il periodo dal 15 giugno 1979 al 31 dicembre 1980, la concessione dell'assegno mensile nella misura di L. 100.000 prevista dall'art. 2, comma terzo, della legge regionale 1° giugno 1979, n. 45, è estesa ai nefropatici il cui reddito annuo complessivo netto, derivante da pensioni in forma diretta o di reversibilità, da rendite immobiliari, dominicali o agrarie non superi la somma di L. 3.500.000.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 luglio 1981

RAIS

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1981, n. 22.

Disposizioni per l'attuazione del progetto di promozione industriale del comparto delle attività tessili e dell'abbigliamento di cui al programma di intervento per gli anni 1976-78.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 3 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contabilizzazione dell'integrazione del fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66

L'integrazione disposta dall'art. 13 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, relativa al fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, per l'attuazione del progetto di promozione industriale del comparto delle attività tessili e dell'abbigliamento, sarà contabilizzata separatamente.

Art. 2.

Estensione della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, al prefinanziamento e alle aziende artigiane comprese nel progetto.

L'integrazione di cui all'articolo precedente è destinata al prefinanziamento delle iniziative assunte nell'ambito del progetto.

Il prefinanziamento è concesso per il tempo necessario ad espletare l'attività diretta a conseguire l'ammissione al godimento delle provvidenze previste dalle leggi 2 maggio 1976, n. 183, e 12 agosto 1977, n. 675, e loro integrazioni e modificazioni.

Il prefinanziamento va restituito contestualmente alla erogazione delle provvidenze di cui sopra e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data di erogazione del prefinanziamento stesso.

Ove, invece, non siano state concesse dette provvidenze per non ammissibilità delle iniziative in quanto non rispondenti alle direttive, criteri e modalità previste dalla normativa vigente, il beneficiario del prefinanziamento ha facoltà di chiederne la trasformazione in finanziamento secondo le modalità della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66.

Nel caso delle cooperative artigiane comprese nel progetto del comparto tessile e dell'abbigliamento, il prefinanziamento e l'eventuale finanziamento può essere esteso alla copertura della quota di investimento eccedente il massimale previsto dalle leggi citate.

Le disponibilità finanziarie che risulteranno al termine dell'attuazione del progetto. sono destinate al sostegno delle imprese industriali di cui all'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 luglio 1981

RAIS

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1981, n. 23.

Modifiche ed integrazioni alla tabella A allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 52, recante: « Delimitazione nei territori montani delle zone con caratteri omogenei ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del 3 agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella *A* allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 52, è così modificata e integrata:

Comprensorio n. 2 - II Zona:

comprende i comuni montani di: Badesi, Chiaramonti, Perfugas, Tergu, Viddalba.

Comprensorio n. 4 - IV Zona:

comprende i comuni montani di: Arzachena, La Maddalena, Monti, Olbia, Palau, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, Telti e i comuni non montani di: Golfo Aranci e Loiri Porto San Paolo.

Comprensorio n. 6 - VI Zona:

comprende i comuni montani di: Alà dei Sardi, Berchidda, Buddusò, Nughedu San Nicolò, Oschiri, Pattada, Tula, Ozieri (in parte) e i comuni non montani di: Ardara, Mores, Ittireddu.

Comprensorio n. 17 - XVII Zona:

comprende i comuni montani di: Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Curcuris, Gonnosnò, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Pau, Ruinas, Sant'Antonio Ruinas, Senis, Usellus, Villaverde.

Comprensorio n. 22 - XXI Zona:

comprende i comuni montani di: Armungia, Ballao, Goni, Muravera, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Sant'Andrea Frius, San Vito, Silius, Villaputzu, Villasalto.

Comprensorio n. 23 - XXII Zona:

comprende i comuni montani di: Domus De Maria, Nuxis, Pula, Santadi, Teulada, Tratalias, Perdaxius, Villaperuccio.

Comprensorio n. 24 - XXIV Zona:

comprende i comuni montani di: Burcei, Dolianova, Maracalagonis, Quartu Sant'Elena, Serdiana (in parte), Sinnai, Villasimius.

Art. 2.

L'art. 1 degli statuti della II comunità montana denominata « Su Sassu, Anglona, Gallura », della VI comunità montana denominata « Monte Acuto », della XXI comunità montana denominata « Sarrabus Gerrei », della XXIV comunità montana denominata « Del Serpeddì » e della XVII comunità montana denominata « Dell'Alta Marmilla », approvati rispettivamente con le leggi regionali n. 36, n. 38, n. 44 e n. 46 del 2 settembre 1980 e n. 23 del 21 agosto 1980, è modificato in conformità al disposto del precedente art. 1.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 luglio 1981

RAIS

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1981, n. 24.

Disposizioni per lavori forestali, per la lotta antincendi e per la tutela e difesa dell'ambiente.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del 3 agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale dei terreni tenuti in occupazione temporanea, in gestione o di proprietà della Regione, può essere adibito alla attività di prevenzione e lotta antincendi.

Per le finalità di cui al comma precedente trovano applicazione, oltre che il contratto 4 aprile 1980 di cui alla legge regionale 21 agosto 1980, n. 26, gli altri atti aggiuntivi intervenuti tra le organizzazioni sindacali degli operai forestali ed i rappresentanti sindacali dei datori di lavoro.

Art. 2.

Sui fondi accreditati o da accreditare, destinati agli uffici dell'amministrazione regionale gestori dei lavori di sistemazione idraulico-forestale potranno essere disposte ordinazioni di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'ordinazione di beni e servizi necessari alla conduzione dei lavori forestali, alla prevenzione e lotta antincendi e allo svolgimento di piani e programmi di tutela e difesa dell'ambiente può essere effettuata entro i limiti temporali degli esercizi finanziari di competenza.

Gli stessi beni e servizi possono essere utilizzati senza specifici vincoli di destinazione per tutte le attività ricadenti tra quelle elencate nel primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, eseguiti direttamente dall'amministrazione regionale, sono da considerare lavoratori agricoli agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale, comprese quelle relative alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, ai sensi degli articoli 205 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e come ribadito dall'art. 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92.

Art. 5.

Le spese relative all'applicazione della presente legge sono contenute negli stanziamenti annuali destinati ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti dall'Amministrazione regionale.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 luglio 1981

RAIS

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1981, n. **25**.

Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale, disciplina per l'iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle unità sanitarie locali e inquadramento nel ruolo unico dei dipendenti dell'amministrazione regionale del personale comandato ai sensi della legge regionale 24 maggio 1976, n. 27, nonché delle leggi 29 giugno 1977, n. 349, e 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 3 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dei ruoli

Sono istituiti i ruoli nominativi regionali, relativi al personale del Servizio sanitario nazionale da destinare alle unità sanitarie locali della Sardegna, in attuazione degli articoli 68 e 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 2.

Stato giuridico del personale dipendente

Lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali operanti in Sardegna è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Alla predisposizione, all'aggiornamento ed alla tenuta dei ruoli del personale di cui al precedente comma, nonché ad ogni altro adempimento che il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, demanda alla competenza regionale, provvede l'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.

Art. 3.

Elenchi del personale

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli di cui al precedente art. 1, gli enti sottoindicati predispongono elenchi nominativi del personale da essi dipendente che abbia i requisiti di cui al successivo art. 4, corredati dei dati previsti su apposito schema da predisporsi a cura dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

a) *enti ospedalieri;*

b) istituzioni pubbliche ed altri enti pubblici di cui al quarto comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) consorzi di enti locali per la gestione di servizi sanitari e quelli costituiti a norma delle leggi regionali 20 dicembre 1962, n. 25, e 9 febbraio 1976, n. 6, nonché consorzi provinciali antitubercolari, comitati provinciali antimalarici ed enti provinciali antitracomatosi;

d) province e consorzi di enti locali aventi finalità non esclusivamente sanitarie, limitatamente al personale addetto ai presidi, uffici e servizi sanitari, comunque denominati, ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai presidi e servizi di igiene mentale e di assistenza psichiatrica, agli istituti di prevenzione e cura ed ai presidi sanitari extraospedalieri;

e) comuni, limitatamente al personale addetto ai presidi, uffici e servizi sanitari, comunque denominati.

Dagli elenchi di cui al precedente comma è escluso il personale dei consorzi di cui alla legge regionale 9 febbraio 1976, n. 6, che sia addetto all'attività di istruzione e formazione professionale, per il quale si provvederà con successiva legge regionale da emanarsi entro la data di scioglimento dei consorzi medesimi.

Gli elenchi devono essere predisposti a firma del presidente o del legale rappresentante di ciascuno degli enti interessati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e devono essere portati a conoscenza del personale dipendente mediante affissione per quindici giorni consecutivi all'albo dell'ente o, in mancanza, all'albo del comune dove l'ente ha sede.

Entro i quindici giorni successivi alla suddetta pubblicazione, chiunque sia interessato all'iscrizione nei ruoli nominativi di cui alla presente legge può proporre istanza all'ente che ha predisposto gli elenchi per eventuali modifiche o correzioni agli stessi; l'ente, nei successivi quindici giorni, decide motivatamente sulle predette richieste con atto degli organi indicati nel precedente comma.

Gli elenchi così formati, corredati delle eventuali istanze presentate e delle relative determinazioni assunte ai sensi del precedente comma, sono trasmessi, entro i successivi quindici giorni, all'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.

Nel caso di inadempienza, l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione nomina, con proprio decreto, un commissario per l'assolvimento, in via sostitutiva, dei compiti di cui al presente articolo.

Art. 4.

Inclusione negli elenchi

Negli elenchi nominativi di cui all'art. 3 della presente legge, deve essere incluso:

a) *il personale addetto in modo continuativo da data non* successiva al 30 giugno 1977 ai servizi sanitari trasferiti, ovvero assegnato ai servizi medesimi a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato fino all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) il personale assunto successivamente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a mezzo di pubblico concorso secondo la normativa vigente, per la copertura di posti vacanti previsti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti;

c) il personale che abbia titolo all'immissione in ruolo a seguito dei concorsi riservati di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 5.

Formazione dei ruoli nominativi

Con decreto dell'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione verranno formati i ruoli nominativi regionali di cui all'art. 1 della presente legge, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed in relazione alle risultanze di cui al precedente art. 3.

Nei ruoli nominativi viene iscritto il personale ricompreso negli elenchi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, nonché il personale di ruolo appresso indicato:

a) personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, incluso nei contingenti destinati alle unità sanitarie locali, salvo quanto previsto dal successivo art. 10 della presente legge;

b) personale dipendente, alla data del 1° dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

c) personale dipendente dalla Croce rossa italiana;

d) personale dipendente dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

e) personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro;

f) personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico, nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nei confronti del personale previsto dalle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente comma, l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali è subordinata al verificarsi delle condizioni, rispettivamente, previste dal terzo comma dell'art. 67, dal primo comma dell'art. 70, dal quarto comma dell'art. 72 e dall'art. 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I ruoli nominativi indicano per ciascun dipendente il cognome e il nome, la data di nascita, la data di decorrenza del rapporto di impiego, la data di decorrenza della nomina nel ruolo di appartenenza, la data del conseguimento della posizione funzionale rivestita con gli estremi del relativo provvedimento e la sede di servizio.

Art. 6.

Variazioni agli elenchi ed ai ruoli

Fino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, le amministrazioni e gli enti di cui al precedente art. 3, devono disporre e comunicare, nella stessa forma e con le stesse modalità previste dalla predetta norma ed entro trenta giorni dal verificarsi delle prescritte condizioni, le variazioni intervenute successivamente alla trasmissione degli elenchi, in conseguenza delle assunzioni effettuate mediante pubblico concorso per la copertura di posti previsti nella pianta organica di servizi sanitari, nonché a seguito di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego o di cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

Sulla base delle variazioni di cui al precedente comma, l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione dispone, con proprio decreto, le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale.

Art. 7.

Pubblicità dei ruoli

L'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione predispone e pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, i ruoli nominativi del personale addetto alle unità sanitarie locali, secondo la situazione al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

In sede di prima applicazione della presente legge, la pubblicazione dei ruoli è disposta secondo la situazione al 1° gennaio 1981.

Art. 8.

Ricorsi sui ruoli

Avverso i provvedimenti di iscrizione nei ruoli nominativi regionali e quelli di variazione è ammesso ricorso in opposizione entro quarantacinque giorni dalla relativa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

L'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione decide con provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla notifica dell'opposizione.

Avverso la decisione dell'assessore è ammesso ricorso alla giunta regionale ai sensi dell'art. 41 dello statuto speciale per la Sardegna.

Art. 9.

Assegnazione del personale alle unità sanitarie locali

L'assegnazione del personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale avviene secondo le modalità ed i tempi che sono stabiliti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 10.

Personale comandato

Il personale comandato alla Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1976, n. 27, nonché delle leggi 29 giugno 1977, n. 349, 23 dicembre 1978, n. 833, verrà inquadrato nel ruolo unico dei dipendenti regionali di cui all'art. 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, salvo che, entro trenta giorni dalla data predetta, non opti per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al precedente art. 1, da effettuarsi secondo le modalità di cui al precedente art. 5.

L'inquadramento nel ruolo unico di dipendenti regionali è disposto con decreto dell'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, previa deliberazione della giunta regionale e su proposta dell'assessore medesimo, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i termini di corrispondenza indicati nella tabella allegata alla presente legge, con riferimento alla carriera o alla qualifica professionale risultanti dal titolo formale posseduto alla data predetta.

Al personale inquadrato ai sensi del precedente comma sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici secondo le modalità previste dal primo comma dell'art. 85 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con riferimento al trattamento economico spettante in base all'ordinamento degli enti di provenienza, esclusi eventuali assegni personali riassorbibili ed indennità non pensionabili. Qualora detto trattamento economico sia inferiore a quello della prima classe di stipendio della fascia di inquadramento è comunque attribuita la prima classe di stipendio di detta fascia.

Al personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere attribuito un trattamento economico superiore a quello iniziale dell'ultima classe di stipendio della fascia funzionale di inquadramento. L'eventuale eccedenza è conservata come assegno personale riassorbibile con i miglioramenti generali del trattamento economico derivanti dalla contrattazione triennale prevista dall'art. 26 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Ai fini della progressione economica nella fascia funzionale di inquadramento, il servizio reso presso gli enti ospedalieri, il Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, nonché presso le casse, gestioni ed enti mutualistici, salvo più favorevole valutazione presso i predetti enti ai fini della progressione di carriera, è così valutato:

per intero, se prestato in ruolo nella carriera o livello funzionale di appartenenza;

per due terzi, se prestato in ruolo nella carriera o livello funzionale immediatamente inferiori;

per metà, se prestato in ruolo in carriera o livello funzionale ulteriormente inferiori;

per intero, se prestato fuori ruolo in categoria corrispondente alla carriera o livello funzionale di appartenenza;

per metà, se prestato fuori ruolo in categoria immediatamente inferiore a quella corrispondente alla carriera o livello funzionale di appartenenza;

per un terzo, se prestato fuori ruolo in categorie ulteriormente inferiori.

L'anzianità complessiva di servizio determinata ai sensi del precedente comma, eventualmente ridotta secondo le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'art. 87 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, ovvero aumentata secondo le disposizioni di cui all'art 88 della stessa legge, è valida ai fini della progressione economica nella fascia funzionale nella misura pari all'eventuale differenza fra la stessa anzianità e quella indicata nella tabella *C* della precitata legge in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi del terzo comma del presente articolo.

L'anzianità residua, come determinata ai sensi del precedente comma, è utilizzata per intero sia per il conseguimento delle classi di stipendio, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici.

L'anzianità riconosciuta ai sensi del presente articolo è utile ai fini del conferimento degli incarichi di cooordinatore di cui agli articoli 20, 22 e 23 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 84, nonché quelle di cui all'art. 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con l'esclusione del diritto di opzione di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 18 novembre 1975, n. 764.

Gli inquadramenti nel ruolo unico regionale previsti dal presente articolo hanno luogo nei limiti delle disponibilità di posti della tabella *B* allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51. L'amministrazione regionale è tuttavia autorizzata ad istituire in soprannumero, nella quarta fascia funzionale del predetto

ruolo unico, i posti necessari per gli inquadramenti stessi, limitatamente al numero massimo di quarantadue unità, salvo il riassorbimento da operarsi in occasione delle normali vacanze.

Art. 11.

Norma finanziaria

Le spese per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 10, valutate in L. 480.000.000 per il 1981, fanno carico al cap. 02016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1981, il cui stanziamento è incrementato della somma di L. 480.000.000 mediante lo storno della corrispondente somma dal cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio e mediante la riduzione della corrispondente somma dalla riserva prevista nella lettera *e*) della tabella *A* allegata alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 14.

Per gli anni 1982 e successivi, le spese per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 10 della presente legge, valutate in L. 640.000.000 annue, fanno carico al capitolo corrispondente al cap. 02016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1981.

Alle maggiori spese di L. 160.000.000 rispetto all'anno 1981, per gli anni 1982 e successivi si fa fronte attraverso l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta di bollo derivante dal suo naturale incremento.

Art. 12.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 28 luglio 1981

RAIS

TABELLA

TABELLA DI EQUIPARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 10 DELLA PRESENTE LEGGE

VI Fascia funzionale:

dirigenti e collaboratori del ruolo amministrativo e personale sanitario della prima qualifica del ruolo professionale degli enti mutualistici;

personale della carriera direttiva dei ruoli amministrativo e sanitario degli enti ospedalieri, del Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e degli enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.

V Fascia funzionale:

assistenti del ruolo amministrativo degli enti mutualistici, personale della carriera di concetto degli enti ospedalieri, del Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e degli enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.

IV Fascia funzionale:

archivisti-dattilografi del ruolo amministrativo degli enti mutualistici, personale della carriera di ordine del ruolo amministrativo degli enti ospedalieri, del Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e degli enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.

II Fascia funzionale:

commessi del ruolo amministrativo degli enti mutualistici, personale della carriera ausiliaria del ruolo amministrativo degli enti ospedalieri, del Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e degli enti pubblici nel settore dell'assistenza sanitaria.

Il presidente della giunta regionale
RAIS

(5282)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1981, n. **26.**

Nuovo inquadramento degli infermieri generici e psichiatrici di ruolo delle unità sanitarie locali che abbiano conseguito il diploma di infermiere professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n* 104 *del* 4 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le unità sanitarie locali, in attuazione degli obiettivi previsti dalla legge 3 giugno 1980, n. 243 e dall'art. 10 della legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6, provvedono alla trasformazione dei posti di infermiere generico e psichiatrico previsti in pianta organica, coperti da personale di ruolo ammesso ai corsi di riqualificazione professionale per infermieri generici e psichiatrici, che abbia superato l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale. Con il medesimo provvedimento il personale è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella dei posti trasformati previa soppressione dei posti originari.

Ai fini delle conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali si applicano le norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 dicembre 1980, n. 57.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 2 settembre 1981

TURCI

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1981, n. **27.**

Istituzione dell'albo regionale delle associazioni « pro-loco ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 104 *del* 4 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Associazioni « pro-loco

La regione Emilia-Romagna riconosce le associazioni « pro-loco » quali strumenti di promozione dell'attività turistica di base.

Art. 2.

Finalità delle associazioni « pro-loco »

Le associazioni « pro-loco » hanno, in particolare, il compito di:

a) realizzare iniziative atte a favorire ed incrementare la conoscenza e la valorizzazione turistica delle località e delle risorse turistiche locali;

b) promuovere iniziative intese a richiamare ospiti e a determinare un movimento turistico nelle località;

c) fornire assistenza ed informazioni ai turisti;

d) favorire e realizzare la promozione e l'attuazione di manifestazioni ed iniziative d'interesse turistico.

Art. 3.

Istituzione dell'albo regionale

E' istituito l'albo regionale delle associazioni « pro-loco », che sostituisce a tutti gli effetti l'albo nazionale previsto dalla legge 4 marzo 1958, n. 174.

L'albo regionale è tenuto presso la giunta regionale, a cura del servizio turismo-commercio e mercati.

L'iscrizione all'albo è effettuata con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale

Per l'iscrizione all'albo debbono concorrere le seguenti condizioni:

a) che la località, nella quale si costituisce l'associazione « pro-loco », possegga attrattive o caratteristiche storiche, artistiche, climatiche, paesaggistiche o naturali in genere e disponga di un minimo di attrezzature turistiche, con particolare riguardo alle strutture ricettive o di pubblici esercizi;

b) che l'associazione sia costituita in località in cui non operi altra associazione « pro-loco » iscritta all'albo regionale e che l'associazione stessa non sorga in località dove sia ancora operante una azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, nelle more di diversa disciplina regionale;

c) che la costituzione dell'associazione « pro-loco » sia disposta con atto pubblico e che la stessa abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del codice civile;

d) che lo statuto della « pro-loco » sancisca un ordinamento interno a base democratica ed in particolare consenta a tutti i cittadini, residenti nelle località in cui opera l'associazione, di divenirne soci;

e) che, per espressa disposizione statutaria, sia assicurata la presenza, con diritto di voto, negli organi direttivi dell'associazione di uno o più rappresentanti dell'amministrazione comunale;

f) che le entrate per quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti della « pro-loco » siano adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'associazione;

g) che siano intervenuti gli atti deliberativi del comune, competente per territorio, di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

Delega ai comuni

L'esercizio delle funzioni amministrative, previste dalla presente legge, è delegato e subdelegato ai comuni.

Art. 6.

Procedura per l'iscrizione all'albo regionale

Ai fini dell'iscrizione all'albo e del riconoscimento della personalità giuridica, l'associazione « pro-loco » interessata deve presentare apposita domanda, corredata di copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e di ogni opportuna documentazione atta a comprovare i requisiti di cui all'art. 4, alla giunta regionale - servizio turismo, commercio e mercati - ed al comune competente per territorio.

Il comune, con propri atti, provvede all'approvazione dello statuto e a richiedere al presidente della regione il riconoscimento della personalità giuridica.

Il comune dà tempestiva comunicazione alla giunta regionale - servizio turismo, commercio e mercati - degli atti deliberativi di cui al comma precedente.

Art. 7.

Modificazioni dello statuto

Qualunque modificazione dello statuto di una associazione « pro-loco », iscritta all'albo, deve essere inviata in copia autentica per l'approvazione, entro il termine di sessanta giorni, al comune, che provvede a dare immediata comunicazione alla giunta regionale del provvedimento adottato.

Art. 8.

Condizione per l'accesso a contributi

L'iscrizione all'albo regionale costituisce condizione per l'accesso delle associazioni « pro-loco » ai proventi di cui all'articolo 2, lettera *b*), della legge 4 marzo 1958, n. 174.

Art. 9.

Cancellazione dall'albo regionale

Qualora sia accertato che sono venute meno una o più condizioni previste dall'art. 4 e l'associazione « pro-loco », a richiesta della giunta regionale, non provveda a ricostituirle, la giunta regionale stessa, sentito il parere del comune, ne dispone la cancellazione dall'albo regionale.

Art. 10.

Notizia nel Bollettino ufficiale della Regione

Dell'avvenuta iscrizione all'albo delle associazioni « pro-loco », nonchè della cancellazione dall'albo stesso, è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 11.

Iscrizione all'albo regionale delle « pro-loco » non riconosciute

Le associazioni « pro-loco », già in attività e non iscritte all'albo nazionale previsto dalla legge 4 marzo 1958, n. 174, per l'iscrizione all'albo di cui alla presente legge, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, devono presentare alla giunta regionale - servizio turismo, commercio e mercati - ed al comune competente per territorio, domanda corredata, oltre che della documentazione di cui al precedente art. 6, di una dettagliata relazione illustrativa della attività svolta dalla data di costituzione.

L'iscrizione all'albo delle associazioni « pro-loco » è effettuata a seguito di valutazione dell'attività svolta, con le modalità previste dall'art. 6.

Art. 12.

Iscrizione all'albo regionale delle « pro-loco » riconosciute

Le associazioni « pro-loco », iscritte all'albo nazionale, sono di diritto iscritte all'albo di cui alla presente legge, previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, di domanda alla giunta regionale servizio turismo, commercio e mercati.

Nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le associazioni « pro-loco » di cui al primo comma sono tenute ad adeguare, qualora difformi, i propri statuti alle disposizioni della presente legge e a richiedere ai comuni l'approvazione degli statuti medesimi nonchè l'istanza per il riconoscimento della personalità giuridica. In caso di diniego da parte del comune, la giunta regionale, con provvedimento motivato, ne dispone la cancellazione dall'albo regionale.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni dettate al presente articolo, viene disposta la cancellazione dall'albo regionale.

Art. 13.

Disposizioni sulle deleghe

I comuni adottano, per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate a norma della presente legge, criteri generali conformi ai principi degli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.

La regione e i comuni delegatari sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta informazioni, dati e ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

Nel corso del rapporto di delega, il consiglio e la giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate.

Le direttive della giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per gli enti delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di inerzia dell'ente delegatario, la giunta regionale può invitarlo a provvedere entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale, provvede la giunta stessa.

La revoca delle funzioni delegate ai sensi della presente legge può essere effettuata solo con legge regionale in caso di persistenti e gravi violazioni di leggi e direttive regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 2 settembre 1981

TURCI

(5460)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1981, n. **15**.
Disposizioni in materia di nomina di organismi collegiali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 25 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, dopo il secondo comma è inserito il seguente nuovo comma:

« Qualora una o più designazioni dei componenti di cui alle lettere *c*) e *d*) non pervenissero entro trenta giorni dalla richiesta, il comitato viene ugualmente nominato dalla giunta provinciale prescindendo dai membri dei quali manchi la designazione ».

Art. 2.

Dopo il quarto comma dell'art. 25 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, sono inseriti i seguenti comma:

« Per l'esercizio dei compiti previsti dal primo comma dell'art. 18 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, e successive modifiche, i componenti di cui alla lettera *c*) sono sostituiti da due consiglieri comprensoriali designati dall'assemblea, di cui uno espresso dalla minoranza.

Fino alla nomina dei consiglieri comprensoriali previsti dal precedente comma, le commissioni di cui all'art. 25 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, continueranno a funzionare nell'originaria composizione anche per l'esercizio dei compiti nel medesimo comma previsti ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 14 agosto 1981

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1981, n. **16**.
Disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino ed istituzione del catalogo bibliografico trentino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 25 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia autonoma di Trento, allo scopo di favorire la conoscenza, lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio bibliografico del Trentino, promuove e cura l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio medesimo, nonché la formazione di appropriati strumenti di informazione secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente articolo, è istituito il catalogo bibliografico trentino, riguardante le opere a stampa, i manoscritti, i periodici e gli strumenti di infomazione scritta, posseduti dalle biblioteche pubbliche e private della provincia di Trento.

Art. 3.

Alle operazioni connesse alla formazione e all'aggiornamento del catalogo bibliografico trentino provvede l'assessorato provinciale al quale è affidata la materia delle biblioteche. Il medesimo assessorato provvederà, altresì, alla realizzazione di un servizio di informazione bibliografica da attuarsi anche mediante pubblicazioni.

Art. 4.

Per l'istituzione e l'aggiornamento del catalogo bibliografico trentino nonché per l'informazione bibliografica si provvede in particolare:

a) alla raccolta, alla verifica, all'ordinamento e alla conservazione dei dati catalografici relativi al patrimonio trentino, come individuato all'art. 2. La catalogazione sarà effettuata secondo i criteri di cui all'art. 9, lettera *c*), della legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17;

b) all'acquisizione di altre informazioni bibliografiche prodotte o distribuite la imprese operanti nel settore o da biblioteche e istituti bibliografici regionali, nazionali ed internazionali;

c) alla diffusione delle informazioni bibliografiche, anche mediante bibliografie, alle biblioteche del Trentino nonché ad altre biblioteche ed istituti bibliografici regionali, nazionali ed internazionali, secondo le modalità indicate nel piano annuale di cui all'art. 20 della legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17, come modificato dall'art. 9 della presente legge.

Art. 5.

Alla realizzazione e all'aggiornamento del catalogo bibliografico trentino collaborano le biblioteche di cui al titolo I, capo II e III, della legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17 e, secondo apposite convenzioni, le altre biblioteche anche non comprese nei piani annuali di cui all'art. 20 della legge medesima. A tal fine per l'attività di inventariazione e di catalogazione effettuata dalle biblioteche, la giunta provinciale è autorizzata ad assegnare somme di importo pari all'ammontare della spesa ammessa, a carico delle autorizzazioni di spesa relative alla stessa legge.

Art. 6.

Per l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino, la giunta provinciale può avvalersi anche della collaborazione di imprese operanti nel settore, di enti, istituti universitari, associazioni culturali e di singoli esperti, nonché di persone ritenute idonee, anche riunite in cooperativa. Si applica il secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2.

Art. 7.

La raccolta, l'elaborazione e la gestione dei dati relativi al catalogo bibliografico trentino è realizzata avvalendosi del sistema informativo di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10.

I metodi e le procedure adottati dovranno essere compatibili con quelli realizzati a livello nazionale.

Per la raccolta e l'utilizzo automatici dei dati possono essere assegnate in uso apposite apparecchiature alle biblioteche secondo convenzioni che ne disciplineranno le modalità di utilizzo.

Art. 8.

Alla lettera *a*) dell'art. 9 della legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17, è soppressa la parola « bibliografica ».

La lettera *e*) dell'art. 9 della legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17, è soppressa.

Art. 9.

Alla lettera *a*) del secondo comma dell'art. 20 della legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17, sono aggiunte le seguenti parole: « nonché degli interventi per la inventariazione e la catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino e la gestione del catalogo bibliografico trentino; ».

Art. 10.

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 11.

Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 10 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce « patrimonio storico, artistico e popolare » indicata nell'allegato 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

All'onere di L. 100.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 10 della presente legge, a carico dell'esercizio finaziario 1982, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale « formazione », programma « cultura », area di intervento « patrimonio storico, artistico e popolare » del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 12.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 100.000.000	L. 50.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 22436 - tit. I - sez. 06 - cat. 04. — Spese per l'istituzione e l'aggiornamento del catalogo bibliografico trentino nonché per la realizzazione di un servizio di informazione bibliografica . .	L. 100.000.000	L. 50.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3, le somme di cui al precedente art. 11 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » del settore funzionale, programma ed area di intervento indicati nel secondo comma del medesimo art. 11.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 18 agosto 1981

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(5371)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812610)